Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 14 luglio 1931 - Anno IX** — **Numero 160**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza [illegible] n. 31
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16
Modena: G T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n 30; A Vallardi, via Roma n. 47
Novara: R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti
Pola: E Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I. Galleria piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N Saracino, Corso Umberto I nn 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

(5516)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1178.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 875.

Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia assumono il nome, rispettivamente, di Consigli provinciali dell'economia corporativa e di Uffici provinciali dell'economia corporativa, continuando ad esercitare le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle vigenti disposizioni di leggi o di regolamenti.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa esercitano altresì le attribuzioni previste nell'art. 6 della presente legge e ad essi fanno capo, per il coordinamento e la vigilanza, tutti gli enti ed organi che svolgono in Provincia attività tecnica, economica ed assistenziale alle dipendenze dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono organi del Consiglio:

1° il presidente, che è il prefetto della Provincia;

2° il vice-presidente;

3° il Comitato di presidenza, composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti delle sezioni, nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, in modo che sia assicurata, per ogni sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La nomina del presidente e del vice-presidente della Sezione agricola e forestale è effettuata di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

4° il Consiglio generale, composto del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo articolo 4;

5° le sezioni;

6° le Commissioni speciali, eventualmente costituite a norma dell'art. 5.

Art. 3.

I consiglieri, nel numero che sarà fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sono designati dalle Associazioni professionali, giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti operanti nella Provincia.

La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere eguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero di sei consiglieri, l'Ente nazionale della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonchè altre istituzioni ed enti pubblici, che abbiano sede o esplichino attività nella

Provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri e l'eventuale ammissione di altri enti alla designazione di una parte di essi è fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

I consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

Art. 4.

Sono membri di diritto del Consiglio:

1° l'ispettore corporativo;

2° l'ispettore regionale agrario;

3° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

4° il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;

5° il capo del competente ufficio del Genio civile;

6° il veterinario provinciale.

Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi, con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato aventi competenze nella Provincia possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

Art. 5.

In seno ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, servizi e gestioni speciali, con decreto del Ministro per le corporazioni, possono essere istituite Commissioni speciali composte di persone appartenenti al Consiglio generale.

Le dette Commissioni, quando debbano trattare problemi agricoli o forestali o la materia concernente le bonifiche o il credito agrario, vengono istituite di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il decreto del Ministro per le corporazioni determina la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle sezioni.

Art. 6.

Oltre ad esercitare la attribuzioni indicate nell'art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027, i Consigli provinciali dell'economia corporativa:

1° promuovono il coordinamento, nell'ambito provinciale, delle attività delle varie organizzazioni sindacali e degli enti complementari, in quanto sia diretto, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;

2° promuovono il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle Associazioni sindacali e dagli Istituti od enti dalle stesse costituiti o promossi ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro;

3° adempiono al controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella Provincia, alla loro coordinazione ed alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1103, e dal regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, in luogo della Sezione lavoro e previdenza sociale, che viene soppressa, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

In deroga all'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, le attribuzioni di cui al n. 2 di detto articolo, riguardanti il promuovimento delle iniziative di carattere economico, sono esercitate dai Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Le disposizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 2 del R. decreto legge 16 giugno 1927, n. 1071, riguardanti la costituzione di parte civile nei giudizi per frode, sono abrogate.

Art. 7.

Il presidente esercita le seguenti attribuzioni:

1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° propone al Ministero delle corporazioni la istituzione di Commissioni speciali, previo parere delle rispettive sezioni o deliberazioni del Consiglio generale, quando si tratti di costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;

4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni.

Il vice presidente coadiuva il presidente e può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

Art. 8.

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo e quello consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate al Consiglio generale medesimo, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° compie tutte le funzioni che ad esso vengono affidate dal presidente;

4° delibera sulle materie ed esercita le attribuzioni indicate nell'art. 3 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1071, e nell'art. 6 della presente legge, sempre quando il Comitato non ritenga di deferire la cognizione di tali materie o l'esercizio di tali attribuzioni al Consiglio generale.

Al Comitato compete altresì la designazione per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, a termini dell'art. 61 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 20 e seguenti del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Quando il Comitato esercita le funzioni indicate nell'articolo 6, n. 3, partecipano alle deliberazioni, oltre il presidente, solo i membri del Comitato rappresentanti le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori che hanno uffici di collocamento istituiti nella Provincia.

In questo caso prendono parte alla riunione, con voto consultivo: l'ispettore corporativo, il direttore dell'Istituto di previdenza sociale; un rappresentante dell'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; e, sempre quando lo disponga il Comitato, anche i presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento, parimenti con voto consultivo.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Art. 9.

Il Consiglio generale:

1° esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, formulando proposte per l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni;

2° delibera sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;

3° giudica i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731;

4° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che gli vengano sottoposte dal Ministero delle corporazioni o dal presidente.

Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie, quando lo stabilisca il presidente o lo richieda il Ministro per le corporazioni, il Comitato di presidenza o la metà dei suoi membri.

Art. 10.

Le sezioni:

1° discutono le materie che vengono loro assegnate dal presidente del Consiglio;

2° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive attribuzioni;

3° compiono le indagini, gli studi e le ricerche che gli altri organi del Consiglio loro assegnano e trasmettono al presidente del Consiglio le opportune relazioni.

Ciascuna sezione è convocata dal suo presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dispone la convocazione di due o più sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività produttive rappresentate in sezioni diverse.

Art. 11.

Le Commissioni eventualmente istituite a norma dell'articolo 5 discutono e trattano le materie di loro competenza, compilano le relazioni da sottoporre al presidente, amministrano le aziende, gestioni o servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dagli altri organi del Consiglio.

Sono convocate dai rispettivi presidenti secondo necessità e d'intesa col presidente del Consiglio.

Art. 12.

Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il Ministro per le corporazioni può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Ministro per le corporazioni può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o di ufficio, annullare le deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alla finalità essenziali dell'ente.

La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

All'annullamento delle deliberazioni riguardanti la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 13.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa possono essere sciolti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da una Commissione di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro, uno in rappresentanza dei prestatori d'opera ed uno in rappresentanza dei professionisti ed artisti, oltre il prefetto, che la presiede. Tale Commissione è nominata con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 14.

Su richiesta dei Consigli interessati o di ufficio, il Ministro per le corporazioni può disporre che, per l'espletamento di determinati cómpiti dei Consigli o Uffici di una stessa regione o di provincie limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti servizi speciali presso il Consiglio o l'Ufficio del capoluogo di regione o comunque presso uno dei medesimi Consigli o Uffici interessati.

Si può provvedere allo stesso modo per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

Alla costituzione di servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le spese per tali servizi e studi sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Art. 15.

Coloro che per sè o come rappresentanti di enti, società, ditte, o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono passibili di un'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia ed ha facoltà di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni per coordinarle con le altre leggi dello Stato.

Le facoltà conferite al Governo del Re dell'art. 8, primo comma, della legge 3 gennaio 1929, n. 16, per l'emanazione del regolamento generale, di speciali disposizioni transitorie e di ogni altra norma necessaria per l'applicazione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1179**.

REGIO DECRETO 23 marzo 1931, n. 767.

Approvazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1560, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, che autorizzò il Nostro Governo a provvedere alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie e per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GRANDI — DE BONO — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 92. — FERZI.

TESTO UNICO.

TITOLO I.

Ordinamento amministrativo.

CAPO I.

Costituzione del Monte-pensioni.

Art. 1.

Art. 1, commi 1 e 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Il Monte-pensioni istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai Comuni e dallo Stato ed esteso successivamente alle altre categorie indicate nei successivi articoli 15, 16 e 130 del presente testo unico, è regolato secondo le disposizioni seguenti.

Esso è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere.

Art. 2.

Art. 1, commi 3 e 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione del Monte pensioni spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni è considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Art. 2, comma 1, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse del Monte-pensioni.

Art. 4.

Art. 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539.

La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza vigila anche la gestione del Monte-pensioni. Spetta alla medesima l'approvazione del rendiconto consuntivo del Monte pensioni, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 5.

Art. 7, libro I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 1 e 2 R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700.

Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sopra proposta del direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.

Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sarà rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.

Art. 6.

Art 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Il patrimonio del Monte pensioni è formato:

a) dal contributo degli insegnanti in servizio e pensionati;

b) dal contributo dello Stato, dei Comuni e degli enti morali ammessi al Monte;

c) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

d) dagli interessi composti accumulati sui proventi indicati nei precedenti capoversi.

Art. 7.

Art. 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Le attività del Monte sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al

Monte, in servizio o pensionati, o dei loro aventi diritto, e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 8.

Art. 68, libro II, parte I e art. 6, comma I, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 e 2 R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950; art. 2 R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e art. 5 legge 14 giugno 1928, n. 1398.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte-pensioni, riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel precedente articolo 6 per collocarli in impiego fruttifero.

I fondi disponibili si investono:

1° in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;

2° per una quota non superiore al decimo, in cartelle del credito comunale e provinciale e in titoli a queste parificati, i quali fruttino un interesse non inferiore al 6,50 per cento annuo, tenendo conto dello scarto sul valore nominale;

3° in mutui per opere pubbliche agli enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle disposizioni vigenti, con le norme e condizioni di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950; nonchè al R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209; e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398;

4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e successive disposizioni;

5° in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Art. 9.

Art. 6, comma 2, libro III, parte 1, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsivoglia altro titolo gratuito o corrispettivo perverranno al Monte-pensioni, saranno alienati e convertiti in danaro per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Art. 10.

Art. 41, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Ogni quinquennio sarà dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico, ed al termine di sciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Art. 11.

Art. 9, legge 13 dicembre 1928, n. 3114, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Art. 2, lett. e), e art. 61 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti al Monte-pensioni all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti, una assidua vigilanza presso i competenti uffici locali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore del Monte e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Art. 13.

Art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Ciascun Regio provveditorato tiene un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante della regione iscritto al Monte, sarà presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti di stipendio, le sospensioni, le riassunzioni in servizio, i licenziamenti od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato, nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti delle scuole all'estero e degli insegnanti delle scuole delle colonie, sarà tenuto rispettivamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle colonie.

Art. 14.

Art. 16, comma 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni sarà munito, a cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

CAPO II.

Iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 15.

Art. 1, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 10, R. decreto-legge 28 agosto 1921, n. 1371, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 9, comma 1, e 10 R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113; art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; art. 2, comma 1, R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259; art. 20 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094; art 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e art. 3, R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:

a) gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, mantenute dai Comuni e dallo Stato o da altri enti a loro sgravio, in servizio al 1° gennaio 1879 e quelli assunti posteriormente;

b) dal 1° gennaio 1889 i direttori didatici senza insegnamento;

c) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con rendita non inferiore a lire cinquemila;

d) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

e) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

f) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da enti di cultura;

h) dal 17 febbraio 1924 i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;

i) dal 1° luglio 1924 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera *l*), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, già soggetti all'ex-impero austro-ungarico;

l) dal 22 aprile 1925 i direttori didattici e gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali provenienti dalla cessata amministrazione di Fiume in servizio alla data predetta;

m) gli insegnanti di nazionalità italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'art. 1 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

Art. 16.

Art. 10, commi 3 e 4, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1, commi 1, 2, 3 e art. 25, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

a) dal 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali, i quali non raggiungano la rendita di lire cinquemila;

b) dal 1° gennaio 1927 gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici istituiti a termine del titolo III della legge 4 giugno 1911, n. 487;

c) dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte-pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamento speciale di pensione.

CAPO III.

Contributi dovuti al Monte-pensioni.

Art. 17.

Art. 8, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 28 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094; art. unico R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19, e art. unico R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91.

I contributi annui dovuti dagli insegnanti in attività di servizio e dagli enti indicati nella lettera *b*) del precedente articolo 6 sono determinati nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi, e cioè di 8 centesimi a carico degli insegnanti, e di 8 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.

Agli effetti previsti dal comma precedente e da tutte le altre successive disposizioni del presente testo unico, gli stipendi e gli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione riferentisi al periodo dal 1° dicembre 1930 in poi saranno calcolati senza tener conto delle riduzioni di stipendi, paghe ed assegni disposte dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Art. 18.

Art. 8, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dallo Stato e dai Comuni o da altri enti a loro sgravio, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'ammontare degli stipendi effettivi corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.

Art. 19.

Art. 8, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 3 e 4 legge 11 giugno 1916, n. 720; art. 1, commi 1, 2, 4 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art. 37, comma 1, testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia, siano costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative e sussidiarie della scuola gestite dai Comuni e dai Patronati scolastici, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente art. 17 sull'importo dello stipendio, dell'indennità di residenza e degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a L. 500; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.

Gli asili d'infanzia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari

aventi diritto ad acquistare la stabilità e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del 1° gennaio 1916.

Art. 20.

Art. 9, comma I, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

Per le scuole tenute da corporazioni, associazioni od enti morali a sgravio totale o parziale dello Stato o dei Comuni, nonchè per le scuole diurne non classificate gestite per delega dello Stato o dei Comuni autonomi da enti di cultura il contributo di 16 centesimi, sarà per intero a carico rispettivamente dello Stato o dei Comuni o degli enti di cultura, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.

Art. 21.

Art. 12, commi 1, 2 e 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e art. 6, comma ultimo, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Durante l'aspettativa per motivi di salute è dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo.

L'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.

Art. 22.

Art. 12, commi 1, 2 e 4, legge 20 dicembre 1914, n. 1382.

Durante il tempo trascorso in disponibilità i contributi degli enti e quelli personali, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio goduto dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilità, ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante l'interruzione del servizio.

Art. 23.

Art. 10, libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 13, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 35 R. decreto-legge 13 agosto 1926, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gli asili d'infanzia costituiti in ente morale aventi una rendita non inferiore a lire cinquemila sono soggetti al contributo complessivo del 16 per cento, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 19 e salvo il diritto di rivalsa di cui all'art. 29 del presente testo unico.

Sono esonerati da ogni contributo gli asili anzidetti che si valgano di insegnanti già iscritti al Monte-pensioni.

Hanno facoltà di assoggettarvisi gli asili che non raggiungano la rendita di cui sopra.

Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte potranno far parte dell'istituto pagando un contributo pari a 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi calcolati nei modi indicati nell'art. 19 del presente testo unico.

L'iscrizione facoltativa, di cui ai precedenti commi 3° e 4°, che sia chiesta dopo il 31 dicembre 1931, potrà essere consentita soltanto per due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.

Art. 24.

Art. 1, commi 1, 2, 3 e 6, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Dal 1° gennaio 1927 i Comuni, ed i Patronati scolastici istituiti ai termini del titolo VIII della legge 4 giugno 1911, n. 487, hanno facoltà di iscrivere al Monte pensioni gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dagli enti medesimi.

I Comuni ed i Patronati scolastici che si avvalgano di tale facoltà possono prescrivere ai detti insegnanti l'obbligo del rilascio della quota personale di contributo dovuta per l'iscrizione al Monte pensioni.

Gli insegnanti, muniti del titolo di studio sopra indicato, che prestino servizio nelle istituzioni predette, gestite da Comuni o da Patronati scolastici i quali non si avvalgano della facoltà di cui sopra, potranno iscriversi al Monte pensioni pagando la quota di contributo proprio e quella dell'ente.

L'iscrizione che sia chiesta tardivamente non potrà essere consentita per più di due anni antecedenti a quello della presentazione della domanda dell'ente o dell'insegnante.

Art. 25.

Art. 37, comma 1, testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.

Art. 26.

Art. 2, lett. *b)* e art. 22, comma 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Quando nell'ammontare degli stipendi e degli assegni su cui vanno calcolati i contributi di cui agli articoli precedenti vi siano frazioni di dieci lire, la somma che eccede le cinque lire è calcolata per dieci lire intere, in caso diverso non è calcolata.

Art. 27.

Art. 11, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

È data facoltà all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di L. 6 annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo per le relative spese di amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Capo IV.

Riscossione dei contributi.

Art. 28.

Art. 12, commi 1, 2 e 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 35 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Ogni anno, nel mese di settembre, i Regi provveditorati agli studi compileranno per ciascuna provincia l'elenco dei

contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi direttori, insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero, comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla Sezione di Regia tesoreria provinciale per la riscossione e le somme così raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte pensioni la quale ne curerà l'investimento in impiego fruttifero.

Per le scuole gestite dagli enti di cultura per conto dello Stato o dei Comuni autonomi, gli elenchi dei contributi nella misura complessiva del 16 per cento sono compilati dagli enti medesimi e trasmessi nel mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che ne curerà la riscossione mediante ruoli emessi direttamente con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 29.

Art. 12, commi 4 e 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 15, comma 2, R. decreto 17 giugno 1923, n. 1539, e art. 1 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116

I contributi nella misura complessiva del 16 per cento, con la eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nella tesoreria dello Stato, dai Regi provveditorati agli studi nel mese di luglio e dagli altri enti nel mese di aprile di ogni anno rispettivamente per le scuole da essi amministrate, salvo il diritto di rivalsa verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.

Il pagamento del contributo complessivo del 16 per cento deve essere effettuato dagli enti anche durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.

Art. 30.

Art. 13, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e art. 1, comma 1, legge 29 marzo 1928, n. 632.

Se l'amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito entro il mese di aprile il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico degli enti medesimi l'interesse del 6 per cento dalla data del pagamento, giusta l'art. 1 della legge 29 marzo 1928, n. 632.

Art. 31.

Art. 13, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Art. 32.

Art. 1, comma 2, legge 29 marzo 1928, n. 632.

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avvessero più l'obbligo dell'anticipo di cui al precedente art. 30 per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza degli enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quella del pagamento (incluso).

Art. 33.

Art. 14, commi 1 e 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Tutti i contributi a carico degli asili, dei Patronati scolastici e dei Regi educatori femminili, e dei rispettivi insegnanti, saranno compresi dai Regi provveditorati agli studi negli elenchi di cui al precedente art. 28 e dovranno essere versati dai Comuni dove gli asili o i Patronati scolastici e gli educatori femminili si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori determinati nei precedenti articoli 30, 31 e 32.

I Comuni avranno, in ogni caso, diritto di rivalsa dell'intera somma pagata verso gli asili o i Patronati scolastici, i quali, se soggetti al Monte, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante, e, se non soggetti al Monte, dell'intero contributo.

Art. 34.

Art. 14, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune per conto dell'asilo non obbligatoriamente soggetto al Monte pensioni o del Patronato scolastico o dei rispettivi insegnanti, l'amministrazione dell'asilo o del Patronato scolastico non abbia rimborsato al Comune la somma da questo pagata, il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decaduti l'asilo o il Patronato scolastico e i rispettivi insegnanti dai benefici del Monte pensioni, rimanendo agli insegnanti il diritto di ottenere dal Monte un'indennità per una sola volta, corrispondente al valore dei contributi annuali complessivi precedentemente pagati, tanto dagli insegnanti stessi, quanto dagli asili o dai Patronati scolastici cui appartengono, cogli interessi composti al saggio uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 35.

Art. 14, comma 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Il versamento dei contributi a carico dei Regi educatori e dei rispettivi insegnanti sarà pure eseguito dai Comuni, ove quegli enti morali si trovano, salvo ai Comuni medesimi il diritto di rivalsa della intera somma pagata verso gli enti, i quali, a loro volta, potranno rivalersi sui propri insegnanti del contributo a questi spettante.

Art. 36.

Art. 2 legge 29 marzo 1928, n. 632.

Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e

prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

Art. 37.

Art. 9, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Per le scuole e gli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero la riscossione dei contributi si effettua con le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO II.

Pensioni ed indennità.

CAPO I.

Servizi utili agli effetti degli assegni di riposo.

Art. 38.

Art. 7, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453.

Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti, delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 39.

Art. 12, commi 1 e 3, legge 20 dicembre 1914, n. 1382, e art. 2, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato con diritto a percezione dello stipendio.

Il tempo trascorso dagli insegnanti in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilità è calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennità.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato.

Art. 40.

Art. 12, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Agli effetti del presente testo unico si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei Regi educatori femminili, anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari o negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

Art. 41.

Art. 2, comma 1, R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, e art. 1, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Sono cumulabili col servizio indicato al precedente articolo 40;

a) i servizi di ruolo prestati nelle scuole primarie al l'estero pareggiate a termini del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, nonchè i servizi prestati nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola di cui all'art. 24 del presente testo unico, a condizione che durante i servizi medesimi gli insegnanti siano stati iscritti al Monte-pensioni;

b) il servizio prestato nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia delle colonie con le condizioni che saranno stabilite dal decreto Reale di cui all'art. 130 del presente testo unico.

Art. 42.

Art. 33, commi 2 e 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 17 R decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante, od a chi per esso, si computano anche quelli prestati alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore nei convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili od in altri, sempre però nella carriera dell'educazione elementare e dell'insegnamento di qualsiasi grado, e quelli di ruolo comunque resi alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale o nel ruolo del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

Tale cumulo è ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualità specificate nel comma precedente.

Art. 43.

Art. 50, commi 1 e 9, e art. 51 R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679 convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Sono cumulabili agli effetti dell'indennità o della pensione i servizi successivamente prestati con iscrizione al Monte-pensioni ed agli altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Nei casi di cui al precedente comma se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, abbiano già conseguito l'indennità o la pensione da parte di uno o più degli istituti predetti, il cumulo dei servizi prestati con iscrizione al Monte-pensioni non può essere concesso se non siasi rinunziato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate all'istituto che ha conferito l'indennità o la pensione le somme già percepite con i relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità, in vigore per l'istituto stesso.

Art. 44.

Art. 3 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Sarà calcolato utile il servizio militare prestato dagli insegnanti purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi, nella misura prescritta per gl'insegnanti in servizio alla data di presentazione della relativa domanda.

Il contrituto sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti alla data di assunzione o riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare.

Gli insegnanti assunti in servizio dopo il 1° luglio 1926 e quelli che, avendo insegnato precedentemente, non si trovavano in servizio a tale data e vi siano riassunti posteriormente, debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio.

L'ammontare complessivo dei contributi può essere versato in unica soluzione entro un anno dalla data in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versarsi, oppure ratealmente, in un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riconosciuti utili, ed in ogni

caso mai superiore a dieci anni, con gli interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione e dell'indennità in vigore alla data della presentazione della domanda.

Art. 45.

Art. 45, comma 1, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Le campagne di guerra sono valutate come altrettanti anni di servizio dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare al Monte-pensione alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Capo II.

Indennità e pensioni dirette.

Art. 46.

[illegible] 4, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Ha diritto ad una indennità per una sola volta:

a) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 132, comma 1°, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere il servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venti anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che dopo dieci anni compiuti, e prima di venticinque anni di servizio utile, cessi dal servizio per effetto della interdizione scolastica perpetua di cui all'articolo 150 del predetto testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, o per licenziamento in seguito a condanna che non importi la perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 48 del presente testo unico.

Art. 47.

Art. 5, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Ha diritto a conseguire la pensione:

a) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, sia dispensato dal servizio per una delle cause di cui all'art. 132, comma 1, del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare; o per essere stato riconosciuto inabile allo scadere del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute;

b) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio, ed entro tre anni dalla cessazione comprovi, con visita medica fiscale collegiale, di essere divenuto permanentemente inabile a riassumere servizio in conseguenza di infermità preesistente alla cessazione;

c) l'insegnante che, dopo venti anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa in età non inferiore ai sessant'anni;

d) l'insegnante che, dopo venticinque anni e prima di quaranta di servizio utile, cessi dal sercizio per cause ed in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), del presente articolo;

e) l'insegnante che, dopo quaranta anni di servizio utile, cessi dal servizio per qualunque causa ed in qualunque età;

f) l'insegnante che sia reso permanentemente inabile per ferite ed altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, qualunque sia la durata del servizio.

Art. 48.

Art. 28, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796 e art. 2 e 3 R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione si perde:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della cittadinanza italiana.

La perdita della cittadinanza italiana importa anche la decadenza dal godimento di pensioni e di indennità, con la decorrenza stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559.

Art. 49.

Art. 29, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, può essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 50.

Art. 30, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia intieramente decorsa la durata asseguata alla interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 51.

Art. 50, commi 7, 8 e 9, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Nessun conferimento di indennità o di pensione potrà essere deliberato se non vi sia stata iscrizione almeno per dieci anni complessivamente al Monte pensioni ed agli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato — e agli enti con regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle casse, istituti o fondi speciali, di cui agli articoli 10 e 11 del R. decreto legge 15 aprile 1926, numero 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, eccezione fatta per i casi previsti dagli articoli 47, lettera *f*) e 54, 1° comma, del presente testo unico.

È pure computabile per il decennio predetto il periodo di servizio riscattato presso i singoli istituti di previdenza con versamento del capitale accumulato.

CAPO III.

Indennità e pensioni indirette.

Art. 52.

Art. 9, commi 1, 2 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La vedova dell'insegnante, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto ad un'indennità se l'insegnante dopo dieci anni compiuti e prima di venti di servizio utile muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso, senza aver comprovata l'inabilità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 46, sempre che il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo anno di servizio, sia nata prole, ancorchè postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani ed alle orfane nubili minorenni legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio dell'insegnante, purchè sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

Gli orfani di maestre hanno diritto all'indennità anche se abbiano il padre vivente.

Art. 53.

Art. 10 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La vedova, che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 52, ha diritto di conseguire la pensione:

a) quando l'insegnante, dopo venti anni di servizio utile, muoia in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso;

b) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquisito il diritto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 52.

Gli orfani di maestre hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.

Art. 54.

Art. 12 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, dell'insegnante morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e che sia fra quelle considerate alla lettera *f*) del precedente art. 47, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dal marito.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del l'art. 52 del presente testo unico.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita tra la vedova e gli orfani a termini dell'art. 66 del presente testo unico.

Art. 55.

Art. 26, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte, avrà diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli articoli 52 e 53, del presente testo unico.

Art. 56.

Art. 31, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o pensione, se al coniuge ed alla prole erasi liquidata l'indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 57.

Art. 13, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore età, e le orfane anche in età minore, col matrimonio.

CAPO IV.

Liquidazione degli assegni.

Art. 58.

Art. 4, comma 2, e art. 7, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La pensione dovuta all'insegnante è determinata in base al presente testo unico, mediante l'applicazione della tabella *A* annessa al testo unico stesso.

Art. 59.

Art. 4, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

L'indennità dovuta all'insegnante è pari ai tre quarti del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni del precedente art. 58, calcolato mediante l'applicazione della tabella *B* annessa al presente testo unico.

Art. 60.

Art. 8, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La pensione non può superare la media del miglior triennio di stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione goduti dall'insegnante, e non può essere inferiore:

a) a L. 7600 se l'insegnante ha raggiunto i 40 anni di servizio utile;

b) a L. 5000 se l'insegnante ha raggiunto i 35 anni di servizio utile e non i 40;

c) a L. 2500 se l'insegnante non ha raggiunto i 35 anni di servizio utile;

d) ai due terzi dell'ultimo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione assegnati all'insegnante, nei casi di cui alla lettera *f*) del precedente art. 47.

Tuttavia, in nessun caso, la pensione minima può superare la media degli stipendi ed altri assegni dichiarati per

legge utili agli effetti della pensione goduti nell'ultimo anno di servizio.

Agli effetti del presente articolo, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 61.

Art. 6, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

Per la liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:

a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni alla data medesima, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;

b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;

c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utli agli effetti della pensione coi quali risultino iscritti al Monte pensioni, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.

Art. 62.

Art. 6, commi 2, 3 e 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Agli effetti previsti dal precedente art. 61, per i servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1912 dagli insegnanti che a tale data non fossero in servizio, si considerano goduti gli stipendi minimi legali assegnati dalla tabella vigente al 1912 ai posti occupati dagli insegnanti medesimi alla data di cessazione dall'ultimo servizio immediatamente precedente al 1° gennaio 1912, aumentati del 250 per cento.

Nei casi in cui per i posti occupati dagli insegnanti indicati al comma precedente, non fosse dalle leggi prescritto alcuno stipendio minimo, si considerano goduti, per tutti i servizi anteriori al 1912, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, effettivamente goduti, purchè non inferiori al minimo stabilito dall'art. 19 del presente testo unico, aumentati del 250 per cento.

All'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione si considerano come pagati regolarmente i contributi dovuti per i servizi anteriori al 1912.

Art. 63.

Art. 6, comma 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094

Agli effetti dei precedenti articoli 61 e 62, durante l'aspettativa per motivi di salute, si considerano goduti per intero gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione che l'insegnante avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo.

Art. 64.

Art. 11, commi 1, 2 e 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

La pensione spettante alla vedova e agli orfani, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 52 e 53 è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata, o che sarebbe spettata all'insegnante secondo le disposizioni del precedente art. 47, lettere *a*, *b*, *c*, *e*, nella misura seguente:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, il 60 per cento;
con due orfani, il 65 per cento;
con tre orfani, il 70 per cento;
con quattro o più orfani, il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione:
un orfano, il 40 per cento;
due o tre orfani, il 50 per cento;
quattro o più orfani, il 60 per cento.

Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione, calcolata come alla precedente lettera *b*, viene così ripartita:

il 40 per cento della pensione del marito, alla vedova;
il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

Art. 65.

Art 11, comma 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

La misura della pensione liquidata alla vedova con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle L. 1500, ma non può superare la pensione liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

Art. 66.

Art. 12, R decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094

Nel caso previsto dal precedente art. 54 la vedova o gli orfani hanno diritto alla pensione in misura uguale a quella liquidata o che sarebbe spettata all'insegnante.

Quando ricorrono le condizioni contemplate al terzo comma dell'articolo sopracitato, la pensione liquidata come al comma precedente viene ripartita per metà alla vedova e per l'altra metà in parti uguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano.

Art. 67.

Art. 21, commi 3 e 4, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art 33, comma 6, R decreto-legge 15 aprile 1926, n 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293

Per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità, secondo le norme contenute nelle tabelle annesse al presente testo unico quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi è calcolata per un anno intero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione della età degli insegnanti.

Gli stipendi da prendersi per base per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità sono calcolati con la norma di cui all'art. 26 del presente testo unico.

Art. 68.

Art. 22, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 45, comma 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661).

L'aumento della indennità o della pensione dipendente dalla valutazione delle campagne di guerra, prevista dal precedente art. 45, è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo in base a cui è stata determinata l'indennità o la pensione.

Il valore capitale corrispondente all'aumento della indennità o della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto al Monte-pensioni, all'atto delle singole liquidazioni, dal Ministero dell'educazione nazionale, che toglierà i fondi necessari dal capitolo del proprio bilancio passivo attualmente intitolato: « Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra ».

Art. 69.

Art. 23, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 47, commi 3 e 4, R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Negli anni di servizio dell'insegnante, utili per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità, si computeranno anche quelli passati, senza pagamento di contributo, nell' insegnamento presso asili costituiti in ente morale e non iscritti al Monte; ma in tal caso dalla pensione o dalla indennità a liquidarsi si detrarrà una quota corrispondente al servizio prestato in detti asili.

Tale quota è determinata in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza degli enti predetti.

Agli effetti di tale detrazione le durate di servizio sono computate in mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Art. 70.

Art. 15 commi 4 e 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

L'acconto mensile di pensione previsto dal successivo articolo 81 del presente testo unico per l'insegnante sarà pari alla pensione minima dovuta secondo le disposizioni del precedente art. 60, e per la vedova e per gli orfani sarà pari all'aliquota di riversibilità stabilita dal precedente art. 64, applicata alla pensione minima che sarebbe spettata all'insegnante, ed in ogni caso non inferiore al minimo di cui al precedente art. 65.

Insieme con l'acconto verrà anche corrisposta la indennità di caroviveri eventualmente dovuta secondo le disposizioni vigenti.

Art. 71.

Art. 15, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa è compreso fra L. 301 e L. 600, rilasciano la ritenuta dell'1 per cento e del 2 per cento, se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a L. 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'1 per cento potranno essere inferiori a L. 300, e quelle al netto della ritenuta del 2 per cento potranno essere inferiori a L. 600, depurate della ritenuta dell'1 per cento.

Art. 72.

Art. 32, libro III, parte I, testo unico, 2 gennaio 1913, n. 453.

A richiesta del titolare del conto individuale, di cui all'art. 27, o della vedova o degli orfani minorenni aventi diritto a pensione, e al momento che la conseguono, il capitale costituito nei modi indicati nello stesso articolo, potrà essere trasformato, rispettivamente, in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al ventunesimo anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta, di cui al precedente art. 71.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 73.

Art. 33, commi 4 e 5, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 2, comma 2, decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1094; art. 47, commi 3 e 4, R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; e art. 18 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Nei casi di cumulo dei servizi indicati nel precedente articolo 42, la pensione o la indennità sarà liquidata ai termini del presente testo unico e ripartita a carico del Monte-pensioni e dello Stato in proporzione della durata dei servizi rispettivamente resi con iscrizione al Monte-pensioni e alla dipendenza dello Stato.

Agli effetti di tale riparto i periodi di servizio sono computati in mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

Avrà però facoltà di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato sia ai Comuni che allo Stato, nella qualità di direttore didattico, insegnante ordinario, straordinario, titolare, supplente, provvisorio, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.

La quota da corrispondersi dal Monte-pensioni è determinata con l'applicazione delle norme proprie del Monte, tenendo conto dei servizi effettivamente resi allo Stato, come se essi fossero stati prestati con iscrizione a regolamenti speciali per le pensioni di cui al successivo art. 94.

Lo Stato corrisponderà in ogni caso la differenza tra la quota a carico del Monte-pensioni e l'assegno complessivo liquidato dalla Corte dei conti ai termini delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 74.

Art. 50, commi 3, 4 e 5 R decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui al precedente art. 43 è rappresentata dalla somma delle quote di indennità o di pensione teoriche liquidate per ciascuno degli istituti di previdenza in base alle norme speciali degli istituti medesimi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo precitato, e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento.

La pensione complessiva non può mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti per l'istituto che la conferisce.

Gli altri istituti di previdenza cui spetta la liquidazione di quote di indennità o di pensione, verseranno all'istituto che provvede al conferimento le rispettive quote di indennità o la riserva matematica corrispondente alle quote di pensione relative ai soli servizi prestati con iscrizione agli istituti medesimi.

Art. 75.

Art. 34, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Le istanze per le ammissioni degli insegnanti, delle loro vedove e dei loro orfani al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate ai Regi provveditorati agli studi, i quali, quando le trovino regolarmente istruite, le trasmetteranno alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 76.

Art 2, prima parte, R decreto 15 settembre 1923, n. 2116, art. 1 e 3 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368, e art. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, legge 20 giugno 1929, n. 1125

Gli assegni normali sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e deliberate dal Ministro per le finanze quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di assegni di privilegio, di assegni da ripartire con altri enti, o da ripartire fra i vari Istituti di previdenza, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Nei casi di assegni di riposo ad onore ripartito tra lo Stato e il Monte-pensioni, la Direzione generale suddetta determina contabilmente la quota a carico del Monte, secondo il presente testo unico, comunicandone l'importo alla Corte dei conti, che provvede al conferimento dell'assegno complessivo ed al riparto fra lo Stato e il Monte pensioni.

Sull'accettazione della quota stabilita a carico del Monte-pensioni dalla Corte dei conti delibererà il Consiglio di amministrazione, di regola nell'adunanza immediatamente successiva alla comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 77 del presente testo unico.

Art. 77.

Art. 35, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 2, parte seconda, R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116 e art 2, R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368.

Entro 90 giorni dalla comunicazione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale procede con le forme della sua giuridizione contenziosa.

Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed ai Comuni che hanno regolamenti speciali per la pensione dei loro insegnanti, di cui al successivo art. 94.

La deliberazione della Corte dei conti per il conferimento ed il riparto degli assegni, di cui al terzo comma del precedente art. 76, è comunicata, in via amministrativa, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, che ne rilascia ricevuta.

Dalla data di consegna della deliberazione si inizia il decorso del termine per il ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite da parte della Direzione generale.

Art. 78.

Art. 36, comma 3, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, numero 453; art. 2, parte terza, R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116 e art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368.

Le pensioni e le indennità sono pagate nella misura stabilita dalle deliberazioni di conferimento.

Il pagamento degli assegni complessivi conferiti dalla Corte dei conti a termini del terzo comma del precedente art. 76 viene effettuato integralmente, salvo rivalsa della quota a carico dello Stato, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i titolari che alla data di cessazione dal servizio erano iscritti al Monte pensioni.

Per i titolari cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento dell'intero assegno viene effettuato dal Ministero delle finanze, salvo rivalsa, verso gli enti debitori, delle quote parziali poste a loro carico.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova o dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, nè quello del Monte pensioni di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione della indennità da parte degli interessati equivale all'accettazione di essa ed alla rinunzia al diritto di ricorso.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 79.

Art. 37, libro III, parte I, t. u. 2 gennaio 1913, n. 453.

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità non possono cedersi, nè essere sequestrate, se non nei casi contemplati dalle leggi vigenti.

Art. 80.

Art. 14 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500. convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

L'ente alla cui dipendenza si trovava l'insegnante cessato definitivamente dal servizio o morto con diritto ad indennità o pensione, trasmette, per il tramite del R. Provveditore agli studi, anche se l'interessato non ne faccia domanda, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, i titoli giustificativi del diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione, sia a favore dell'insegnante che della vedova o degli orfani, entro un mese dall'avvenura cessazione, o dalla morte, o dalla constatata inabilità di cui alla lettera *b*) dei precedenti articoli 46 e 47.

Il provvedimento che determina la cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto.

Art. 81.

Art. 15 commi 1, 2, 3 e 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

Ogni decreto o deliberazione da cui consegua la cessazione definitiva dal servizio di un insegnante avente diritto a pensione ai termini del precedente art. 47, deve essere trasmesso dal Regio provveditore agli studi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, alla data di emanazione, se l'insegnante a cui si riferisce dipenda dall'Amministrazione scolastica, o alla data di approvazione, se l'insegnante dipenda da altri enti.

Insieme con l'atto citato nel comma precedente il Regio provveditore trasmetterà un prospetto da cui risultino gli elementi essenziali per la determinazione del diritto dell'insegnante verso il Monte-pensioni.

In caso di morte dell'insegnante in attività di servizio il Regio provveditore dovrà trasmettere il prospetto indicato al comma precedente, insieme con l'atto di morte dell'inse-

gnante e con gli atti comprovanti la sussisteza delle condizioni previste dal precedente art. 53 per la vedova e per gli orfani.

In base a tali atti la Direzione generale suddetta provvederà al pagamento di un acconto mensile a favore degli insegnanti o delle loro vedove o dei loro orfani nella misura rispettivamente prescritta dal precedente art. 70.

Art. 82.

Art. 39, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 5, comma 2, R. decreto-legge 13 gennaio 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Nel caso previsto dalla lettera *b*, del precedente art. 47, quando l'insegnante chieda la visita medica dopo la cessazione dal servizio, la pensione decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 83.

Art. 16, commi 1, 2 e 4, R decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Quando l'insegnante a favore del quale sia stata liquidata l'indennità o la pensione, sia riassunto in servizio, potrà continuare a godere della pensione e verrà nuovamente iscritto al Monte per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato.

È data facoltà all'insegnante di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, rifondendo al Monte pensioni le somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione della pensione o dell'indennità in vigore al momento della domanda, previa rinuncia alla pensione liquidata, purchè ne faccia domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di riassunzione.

Il servizio utile dopo la presentazione della domanda dovrà essere di almeno due anni compiuti.

Art. 84.

Art 16, comma 5, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

L'insegnante che, essendosi avvalso della facoltà di cui all'articolo precedente, cessi dal servizio prima del compimento del biennio dalla presentazione della domanda, avrà diritto alla restituzione delle somme rimborsate al Monte, col ripristino, a decorrere dal giorno in cui fu sospeso il pagamento, della pensione eventualmente già liquidatagli. Qualora però l'insegnante venga a morire in attività di servizio, prima di aver compiuto il biennio, la vedova e gli orfani avranno diritto a conseguire la nuova indennità o la nuova pensione in ragione del servizio utile complessivamente prestato dall'insegnante previa trattenuta, sull'indennità o sulla pensione, delle somme ancora dovute fino a completare la rifusione.

TITOLO III.

Norme relative agli insegnanti elementari delle Provincie redente.

Art. 85.

Art 1 R decreto 1° febbraio 1925, n. 201 e art 1, R decreto-legge 2 gennaio 1927, n 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n 2584.

Agli insegnanti delle scuole elementari e degli asili d'infanzia mantenuti dai Comuni od eretti in ente morale, delle provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui al successivo art. 91) dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle provincie di Belluno e del Friuli già soggetti all'ex Impero austro-ungarico, che abbiano cessato o che cesseranno dall'insegnamento dal 1° luglio 1924 in poi, alle loro vedove od ai loro orfani, gli assegni di riposo verranno liquidati e conferiti colle norme che si applicano per gli altri insegnanti iscritti al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in quanto non sia diversamente disposto col presente testo unico.

Art. 86.

Art. 2, R. decreto 1° febbraio 1925, n. 201; art. 20, comma 2, R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Nel servizio utile pel conseguimento della pensione o dell'indennità si computerà anche quello prestato anteriormente al 1° luglio 1924 nelle provincie e nei territori di cui all'articolo precedente senza iscrizione al Monte pensioni.

La pensione o la indennità verrà in tal caso ripartita colle norme stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 73 del presente testo unico, mettendo a carico dello Stato la quota corrispondente ai servizi resi anteriormente al 1° luglio 1924, salvo i casi previsti dall'articolo seguente.

Art. 87.

Art. 3 R. decreto 1° febbraio 1925. n. 201; art. 10, comma 3. del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 20, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Qualora gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 85 e 86 abbiano, prima o dopo il 1° luglio 1924, prestato l'opera loro alla dipendenza di Comuni che conservano un regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, la pensione o la indennità verrà ripartita a carico del Monte pensioni per i periodi di iscrizione all'Istituto, a carico dello Stato per i servizi prestati anteriormente al 1° luglio 1924 in Comuni da tale data iscritti al Monte pensioni ed a carico dei Comuni non iscritti per i periodi di servizio ivi compiuti.

La ripartizione verrà eseguita secondo le norme dell'articolo 73 del presente testo unico.

Qualora il Comune non soggetto al Monte pensioni avesse già risoluti i suoi rapporti con l'insegnante mediante la concessione di una pensione o di una indennità, o mediante il rimborso delle ritenute effettuate per la pensione a norma del proprio regolamento, si computerà il servizio soltanto per la liquidazione dell'assegno, detraendo la questa, una quota corrispondente al servizio prestato nel Comune nel modo previsto dall'art. 69 del presente testo unico.

Art. 88.

Art 4 R decreto 1° febbraio 1925, n. 201, e art. 10, comma 3, R decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Qualora gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 85, 86 e 87 dopo il 1° luglio 1924 abbiano sempre insegnato in Comuni aventi regolamento proprio pel trattamento di riposo dei loro insegnanti, i servizi prestati prima di tale data alla dipendenza dei Comuni iscritti al Monte pensioni dalla data medesima, verranno computati a carico dello Stato con l'applicazione delle norme degli articoli 103 e 104 del presente testo unico.

Art. 89.

Art. 20, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Per la liquidazione dell'indennità e della pensione, in tutti i casi contemplati dai precedenti articoli da 85 a 88, si considera goduto lo stipendio percepito dagli insegnanti al 1° luglio 1924, o alla data di eventuale reingresso in servizio, qualora al 1° luglio 1924 non esercitassero il magistero, ridotto a cinque decimi per il periodo anteriore al 1° maggio 1919, e a otto decimi per il periodo dal 1° maggio 1919 al 30 giugno 1924.

Art. 90.

Art. 6 R. decreto 1° febbraio 1925, n. 201.

Nei casi previsti dai precedenti articoli da 85 a 89, la prova del servizio verrà costituita:

1° pel periodo anteriore al 1° luglio 1924 da un certificato del Regio provveditore regionale agli studi in cui siano indicati:

a) i Comuni e gli enti pubblici alla cui dipendenza l'insegnante ha prestato servizio didattico;

b) le date di inizio e di termine di ciascun periodo di insegnamento prestato con percezione di stipendio;

2° pel periodo posteriore al 1° luglio 1924, e per ciascun ente presso il quale l'insegnante ha prestato l'opera sua, da un certificato di decorrenza del servizio, da copia delle deliberazioni di nomina, di conferma, di accettazione di dimissioni o di collocamento a riposo e da un elenco in cui vengano indicati per ciascun anno solare, al lordo di ogni ritenuta, lo stipendio, la indennità di residenza e gli altri emolumenti valutabili per la liquidazione degli assegni di riposo.

Art. 91.

Art. 20, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente titolo sono estese, a decorrere dal 22 aprile 1925, agli insegnanti provenienti dalla cessata Amministrazione di Fiume in servizio a tale data, sostituendo rispettivamente la data stessa e quella del giorno antecedente a quelle del 1° luglio e del 30 giugno 1924.

Art. 92.

Art. 1 Legge 14 giugno 1928, n. 1469.

Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 85 a 91, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utile pel conseguimento di pensione o indennità secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni del successivo art. 127, semprechè non sia più favorevole l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del presente testo unico.

Art. 93.

Art. 2 Legge 14 giugno 1928, n. 1469.

Per la liquidazione ed il reparto della pensione o indennità dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto degli articoli dall'86 all'89 del presente testo unico e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie, speciali e finali.

Capo I.

Disposizioni transitorie.

Art. 94.

Art. 33, comma 1, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453

Le disposizioni del presente testo unico, salvo quelle indicate negli articoli seguenti, non sono obbligatorie per quei Comuni dove, già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non sono stati abrogati.

Art. 95.

Art. 33, comma 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai Comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879.

Art. 96.

Art. 33, commi 4 e 6, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 47, comma 5, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, la pensione o la indennità sarà liquidata ai termini del presente testo unico e ripartita nei modi stabiliti dal precedente art. 73 a carico del Monte e dei Comuni aventi regolamenti in vigore al 1° gennaio 1879 per conferimento di assegni di riposo ai maestri elementari.

Salvo i casi previsti dai successivi art. 105 e 106 il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata sarà sempre fatto dal Monte, il quale si rivarrà sui Comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

La quota d'indennità a carico dei Comuni non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

Art. 97.

Art. 33, comma 7, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

In tutti i casi previsti dai precedenti articoli da 94 a 96 rimangono salvi i maggiori diritti derivanti all'insegnante, alla sua vedova ed agli orfani, dai regolamenti e dalle concessioni degli enti presso i quali l'insegnante ha prestato servizio, nonchè le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte o che si facessero dagli enti presso i quali hanno prestato o prestano servizio.

Art. 98.

Art. 33, comma 8, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

I maestri e i direttori in servizio presso Comuni dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di

pensioni, hanno diritto di cumulare, agli effetti dell'indennità o della pensione, il servizio compiuto in altri comuni parimenti non soggetti al Monte e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al precedente art. 42, secondo le norme degli articoli 103 e 104 del presente testo unico.

Art. 99.

Art. 33, comma 9, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Le indennità o le pensioni di cui ai precedenti articoli da 95 a 98 avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Art. 100.

Art. 50, commi 2, 3, 6, 9 e 10, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

A decorrere dal 1° luglio 1926 quando vi sia stata iscrizione al Monte-pensioni e ad uno o più degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di cui al precedente art. 43, è ammesso il cumulo dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di cui all'art. 51 del presente testo unico, anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, semprechè per le disposizioni speciali dei singoli istituti di previdenza i servizi stessi siano cumulabili.

Per la determinazione, il reparto ed il pagamento degli assegni nei casi previsti dal comma precedente, si applicano le norme degli articoli 73, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 96, commi 2 e 3, e 105, 106 e 107 del presente testo unico.

Art. 101.

Art. 10, comma 3, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

A decorrere dal 1° luglio 1926 fruiranno del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione soltanto gli insegnanti che vi erano già regolarmente iscritti alla data medesima, restando vietata ogni nuova iscrizione.

Art. 102.

Art. 25, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Fermo restando il disposto del precedente art. 101, gli enti con regolamenti speciali di pensione hanno facoltà di iscrivere al Monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli agli insegnanti.

Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamenti speciali di pensione, hanno facoltà di domandare di essere iscritti al Monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.

Quando gli insegnanti si siano iscritti al Monte-pensioni, gli enti sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al Monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.

Art. 103.

Art. 26, commi 1, 2 e 6 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

L'indennità o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene liquidata dal Monte medesimo con le proprie norme.

L'indennità o la pensione è ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme di cui al primo e secondo comma del precedente art. 73.

Rimangono salve in ogni caso a carico degli enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano più favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie.

Art. 104.

Art. 26, commi 3, 4 e 5 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Nei casi previsti dal precedente art. 103 il pagamento dell'intera indennità o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennità o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.

Il Monte-pensioni si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'art. 96 del presente testo unico.

Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 105, 106 e 107, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.

Art. 105.

Art. 48, commi 1 e 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 96, 100 e 104 se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o più enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle casse, istituti o fondi speciali di cui agli articoli 51, 94 e 103, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennità, la quota di indennità o di pensione liquidata dal Monte a carico dell'ente viene diminuita con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità si detrae il capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;

b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale già corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Monte-pensioni pagherà soltanto la quota residuale.

Art. 106.

Art. 48, commi 3 e 4, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano già conseguito la pensione da uno o più degli enti, casse, istituti o fondi speciali di cui ai precedenti articoli 51, 94 e 103, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'ente, con le norme seguenti:

a) dalla quota di indennità, si detrae il valore capitale della pensione già conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera *b*) del precedente art. 105;

b) dalla quota di pensione, si detrae la pensione già conseguita.

Il Monte-pensioni pagherà soltanto la quota residuale.

Art. 107.

Art. 48, comma 5, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno o più degli enti, casse, istituti o fondi speciali ivi accennati per i servizi prestati presso gli enti medesimi, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 96, 100, 103, 105 e 106, è subordinato al rimborso a favore dell'ente delle quote di pensione già percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dal Monte-pensioni e degli eventuali accessori.

Art. 108.

Art. 7, comma 1, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731; e art. 1, comma 1, R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262.

La pensione e l'indennità agli insegnanti che prestano servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero, nominati dalla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, fino all'attuazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, è regolata dalle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili nel Regno, ed è versata sempre dal Tesoro dello Stato, che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.

Art. 109.

Art. 7, comma 2, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731.

Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditori agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensione comunali, anche tale servizio è utile per l'ammissione del godimento delle pensioni o dell'indennità.

Art. 110.

Art. 7, comma 3, R. Decreto 15 luglio 1923, n. 1731.

La pensione o l'indennità all'insegnante di cui ai precedenti articoli 108 e 109 sono liquidate ai termini della legge del Monte-pensioni, dei regolamenti comunali o della legge sugli impiegati civili, per le quote a carico rispettivamente del Monte, dei Comuni o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che all'insegnante sono stati corrisposti per il servizio prestato nelle scuole, per le quali ciascuno dei predetti tre enti è tenuto ad assumere il carico della pensione.

Art. 111.

Art. 50, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

A favore dei maestri elementari, regolarmente iscritti al Monte-pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennità:

1° gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;

2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;

3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempreché durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole comunali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.

Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sarà sostenuta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.

Art. 112.

Art. 52, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia all'estero in attività di servizio alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, percepiranno, dalla data del collocamento a riposo, un supplemento di pensione a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri (capitolo: pensioni ordinarie) uguale alla differenza fra l'assegno vitalizio del Monte e quello che loro spetterebbe come impiegati civili.

Art. 113.

Art. 46, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, e negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei Regi educatori femminili ed i direttori degli educatori stessi, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 hanno cessato o cesseranno dall'insegnamento con 25 o più anni di servizio — o anche soltanto con 20 o più anni di servizio quando si tratti di insegnanti cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1926 in una delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 47 del presente testo unico — avranno diritto alla liquidazione della pensione, ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo del 16 per cento per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 114.

Art. 59, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Con regolamento speciale verranno fissate le norme per la ripartizione degli utili costituiti nel modo indicato all'art. 7 del presente testo unico. Gli utili saranno assegnati a beneficio degli insegnanti iscritti al Monte, quando il loro ammontare complessivo, secondo le valutazioni del bilancio tecnico quinquennale, raggiunga il settimo della riserva matematica corrispondente.

Art. 115.

Art. 3, comma 3, parte prima e art. 13, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

La valutazione del servizio militare di cui al precedente art. 44 ed il cumulo dei servizi di cui al precedente art. 83 del presente testo unico, sono consentiti agli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, che ne abbiano fatto damanda entro il 30 giugno 1928.

Art. 116.

Art. 19, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gli insegnanti in servizio al 1° gennaio 1927, con iscrizione al Monte pensioni, hanno diritto di ottenere il riconoscimento facoltativo, agli effetti della indennità o della pensione, dei servizi prestati anteriormente a tale data nelle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola, gestite dai Comuni o dai Patronati scolastici, purchè ne abbiano fatto domanda entro il 31 dicembre 1928.

Agli insegnanti che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1927, è data facoltà di chiedere il riconoscimento dei servizi di cui al comma precedente, purchè ne facciano domanda, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di assunzione o riassunzione in servizio, con iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 117.

Art. 19, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gli insegnanti, di cui al precedente art. 116, dovranno versare il contributo proprio e quello dell'ente per un periodo di tempo eguale a quello di cui è stato chiesto il riconoscimento, nella misura prescritta per gli insegnanti in servizio alla data di presentazione della domanda e con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 44.

Art. 118.

Art. 19, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Il contributo dovuto ai sensi del precedente art. 117 sarà commisurato sullo stipendio ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione, goduti alla data della assunzione o riassunzione in servizio con iscrizione al Monte pensioni immediatamente successiva al servizio riconosciuto.

Art. 119.

Art. 19, comma 4, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gl insegnanti delle istituzioni integrative o sussidiarie della scuola di cui all'art. 24 del presente testo unico possono ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al precedente art. 116, qualora si trovino in uno dei seguenti casi:

a) se, essendo in servizio al 1° gennaio 1927 in una delle istituzioni stesse, abbiano chiesto la iscrizione facoltativa al Monte-pensioni entro il 31 dicembre 1928;

b) se, non essendo in servizio al 1° gennaio 1927, abbiano chiesto l'iscrizione facoltativa al Monte-pensioni entro il termine di due anni dalla assunzione o riassunzione in servizio in una delle istituzione predette.

Art. 120.

Art. 21, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, dopo dieci anni compiuti e prima di venticinque anni di servizio utile, per ottenere l'indennità debbono, a pena di decadenza, entro tre anni dal 25 settembre 1926, comprovare con visita medica fiscale collegiale di essere divenuti permanentemente inabili a riassumere il servizio in conseguenza d'infermità preesistente alla cessazione.

Art. 121.

Art. 21, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Le vedove e gli orfani degli insegnanti di cui al precedente art. 120 hanno diritto all'indennità qualora la morte dell'insegnante sia avvenuta entro un triennio dalla cessazione definitiva dal servizio e senza che sia stata comprovata l'inabilità di cui all'articolo medesimo.

Art. 122.

Art. 22, comma 1, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Monte-pensioni a favore degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, e alle loro vedove ed orfani, eventualmente accresciute dell'aumento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, verranno aumentate a decorrere dal 1° luglio 1926 del cento per cento sulle prime L. 2000, per le pensioni dirette, e sulle prime L. 1000, per le pensioni indirette.

Art. 123.

Art. 22, comma 2, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Salvo il disposto del successivo art. 125, per le pensioni comunque ripartite fra il Monte-pensioni e altri enti, gli aumenti di cui all'articolo precedente si applicano esclusivamente sulla quota a carico del Monte, con un minimo aumento di L. 1000 per le pensioni dirette e di L. 600 per quelle indirette.

Art. 124.

Art. 22, comma 3, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Gli aumenti di cui ai precedenti articoli 122 e 123 non possono essere assorbiti da supplementi o integrazioni concessi o da concedersi da altri enti, e saranno conferiti dall'Amministrazione del Monte-pensioni anche se l'iscritto sia cessato dal servizio alla dipendenza dello Stato.

Art. 125.

Art. 23, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Agli effetti dell'aumento di pensione di cui al precedente art. 122, le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli dall'85 al 91 del presente testo unico, si considerano come interamente a carico del Monte-pensioni.

Art. 126.

Art. 24 R. decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Dal 1° luglio 1926 è concessa la pensione minima stabilita dal precedente art. 65 alle vedove degli insegnanti morti anteriormente al 1° gennaio 1895 in pensione o in attività

di servizio dopo aver compiuto il periodo di servizio per il diritto a pensione, le quali abbiano sempre conservato lo stato vedovile e domandata la liquidazione entro il 31 dicembre 1928.

Art. 127.

Art. 27 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Agli insegnanti dispensati dal servizio in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, verrà liquidata l'indennità, qualora abbiano raggiunto un anno di servizio, o la pensione, qualora abbiano raggiunto 15 anni di servizio.

L'indennità o la pensione viene liquidata con le norme stabilite rispettivamente per i casi contemplati dalle lettere *d)* dei precedenti articoli 46 e 47, in corrispondenza dell'età e degli anni di servizio utile, senza però il diritto al minimo stabilito dalla lettera *c)* del precedente art. 60 quando l'insegnante non abbia raggiunto 25 anni di servizio.

Se la pensione risulta inferiore a L. 1200 l'insegnante ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente, ridotto del valore capitale della ritenuta di cui all'art. 71 del presente testo unico.

Art. 128.

Art. 161 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute e le quote di contributo versate al Monte pensioni per gli insegnanti elementari e direttori didattici in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 129.

Art. 3 R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113.

A decorrere dal 9 settembre 1928 tutte le attribuzioni conferite col presente testo unico ai Regi Provveditorati agli studi, per le scuole elementari, per gli asili d'infanzia o scuole materne, e per le istituzioni integrative o sussidiarie della scuola del Governatorato di Roma, e per i rispettivi direttori ed insegnanti, sono devolute al Governatorato medesimo.

Il Governatorato di Roma esercita tutte le funzioni e provvede a tutti i servizi che sono di competenza del Comune secondo la legislazione vigente.

Art. 130.

Art. 34 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094 e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per l'educazione nazionale saranno stabilite le norme per l'eventuale valutazione dei servizi non contemplati dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione al Monte pensioni degli insegnanti elemntari delle Regie scuole italiane all'estero o delle colonie, e dei benefici stabiliti agli effetti del trattamento di quiescenza dall'art. 6 del R. decreto legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e dall'art. 33 del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 131.

Art. 8 R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 30 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094 e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale saranno stanziate:

1° a partire dall'esercizio finanziario 1923-1924 e per la durata di 40 anni, la somma di 9 milioni, in uno speciale capitolo, a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per la integrazione delle riserve matematiche in dipendenza dell'applicazione del R. decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,

2° a partire dall'esercizio finanziario 1926-1927 e per la durata di 40 anni, in aggiunta alla spesa già autorizzata di cui al precedente n. 1, la somma di 20 milioni di lire a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari, per l'integrazione delle riserve matematiche in dipendenza dell'applicazione del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Art. 132.

Art. 33 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n 1661.

I maestri in attività di servizio che, colle norme stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale di concerto col Ministro per le finanze, vengono distaccati temporaneamente presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e presso i Regi Provveditorati agli studi per i servizi amministrativi tecnici e contabili del Monte pensioni, durante il servizio presso il Monte pensioni o presso i Regi provveditorati sono collocati fuori ruolo e soggetti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Tutti gli emolumenti di cui godevano nel rispettivo ruolo e gli aumenti ai quali avrebbero diritto, sono pagati sul bilancio del Monte pensioni, al quale fa carico altresì il contributo che sarebbe dovuto dagli enti per la loro iscrizione al Monte, nonchè l'indennità di servizio speciale determinata con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 133.

Art. 35 e 36 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.

Le disposizioni del presente testo unico derivanti dal Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094, per le quali non sia indicata

diversa decorrenza, si applicano, dal 1° luglio 1926, per gli insegnanti in servizio a tale data, o che lo assumano o lo riassumano posteriormente, e per le loro famiglie.

Per la liquidazione delle pensioni agli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 e per la liquidazione delle pensioni e delle indennità nei casi previsti dal precedente art. 121 alle vedove ed agli orfani degli insegnanti morti prima della data predetta si applicano le disposizioni vigenti alla data di cessazione dal servizio o di morte dell'insegnante, nonchè le disposizioni dell'art. 122 del presente testo unico.

Le pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani degli insegnanti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 e morti dopo tale data sono commisurate sulla pensione liquidata o da liquidarsi all'insegnante secondo le disposizioni del comma precedente in base alle aliquote stabilite dall'art. 64 del presente testo unico, salva l'applicazione del successivo art. 65.

Per la liquidazione della indennità agli insegnanti dispensati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926 per invalidità permanente accertata dall'autorità competente si applicano le norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

Le disposizioni del precedente art. 39, comma 1, e quelle degli articoli 69 e 73 per quanto riguarda le norme per le detrazioni ed i reparti degli assegni, si applicano anche per gli insegnanti, e per le famiglie degli insegnanti, cessati definitivamente dal servizio anteriormente al 1° luglio 1926, per i quali, al 10 settembre 1926, non sia stata ancora deliberata l'indennità o la pensione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA A.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo destinato alla costituzione del capitale accumulato

Saggio d'interesse del 4,25 per cento; tavola di mutualità degli insegnanti iscritti al Monte-pensioni (1905-1914) durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e tavola di mortalità degli insegnanti pensionati dal Monte (1895-1914), durante il pagamento della pensione.

QUADRO D'UNIONE

Età alla data della cessazione dal servizio.

Norme per l'applicazione della tabella A.

La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1. Se gli emolumenti utili a pensione sono rimasti costanti nell'intera durata del servizio, moltiplicando l'ammontare complessivo degli emolumenti stessi per il coefficiente della tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data della cessazione definitiva dal servizio, e per 0,10 nei casi di cui alle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 46 e alle lettere *a*, *b*, *c*, *e*, *f* dell'art. 47 del presente testo unico; per 0,08 nei casi di cui alle lettere *d* degli stessi art. 46 e 47.

2. Se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni degli emolumenti utili a pensione, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta agli emolumenti iniziali, come se essi fossero rimasti invariati durante l'intero servizio, e poi si calcola per ciascun aumento o diminuzione degli emolumenti la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente, con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute agli emolumenti iniziali ed ai successivi aumenti, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni.

TABELLA A-1.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.057	0.058	0.058	0.059	0.059	0.059	0.060	0.060	0.061	0.061	0.061	0.062	0.062	1
2		0.119	0.120	0.121	0.122	0.123	0.124	0.125	0.126	0.127	0.128	0.128	0.129	2
3			0.185	0.187	0.190	0.192	0.194	0.195	0.197	0.198	0.199	0.200	0.201	3
4				0.257	0.261	0.265	0.268	0.270	0.273	0.275	0.276	0.277	0.279	4
5					0.337	0.342	0.347	0.351	0.354	0.357	0.359	0.361	0.362	5
6						0.424	0.431	0.437	0.442	0.446	0.449	0.451	0.452	6
7							0.520	0.528	0.535	0.541	0.545	0.547	0.549	7
8								0.625	0.635	0.642	0.648	0.652	0.654	8
9									0.739	0.750	0.758	0.763	0.766	9
10										0.863	0.874	0.882	0.887	10
11											0.998	1.008	1.015	11
12												1.142	1.152	12
13													1.296	13
14														14
15														15
16														16
17														17
18														18
19														19
20														20
21														21
22														22
23														23
24														24
25														25

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo. TABELLA A-II.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
1	0.063	0.063	0.064	0.064	0.065	0.066	0.066	0.067	0.068	0.068	0.069	0.070	0.071	1
2	0.130	0.131	0.132	0.133	0.134	0.135	0.136	0.138	0.139	0.141	0.142	0.144	0.146	2
3	0.202	0.203	0.204	0.206	0.207	0.209	0.211	0.213	0,215	0.217	0.219	0.222	0.224	3
4	0.280	0.281	0.282	0.284	0.285	0.287	0.290	0.292	0.295	0.298	0.301	0.304	0.308	4
5	0.363	0.364	0.365	0.367	0.369	0.371	0.374	0.377	0.380	0.384	0.387	0.392	0.396	5
6	0.453	0.454	0.455	0.456	0.458	0.461	0.464	0.467	0.470	0.475	0.479	0.484	0.489	6
7	0.550	0.551	0.552	0.553	0.554	0.556	0.559	0.563	0.567	0.571	0.576	0.582	0.588	7
8	0.655	0.655	0.656	0.656	0.657	0.659	0.662	0.665	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	8
9	0.768	0.768	0.768	0.768	0.768	0.769	0.772	0.775	0.779	0.784	0.789	0.796	0.804	9
10	0.889	0.889	0,889	0.888	0.888	0.888	0.890	0.892	0.896	0.901	0.907	0.914	0.922	10
11	1.019	1.020	1.019	1.018	1.041	1.017	1.017	1.019	1.022	1.026	1.032	1.039	1.047	11
12	1.157	1.159	1.159	1.158	1.156	1.155	1.154	1.155	1.157	1.160	1.165	1.172	1.181	12
13	1.304	1.308	1.309	1.308	1.306	1.304	1.302	1.301	1.302	1.305	1.309	1.315	1.324	13
14	1.459	1.467	1.470	1.469	1.468	1.465	1.462	1.460	1.459	1.460	1.463	1.469	1.476	14
15		1.634	1.640	1.641	1.640	1.637	1.634	1.630	1.628	1.628	1.630	1.634	1.640	15
16			1.819	1.824	1.825	1.822	1.818	1.814	1.811	1.809	1.809	1.811	1.817	16
17				2.016	2.020	2.020	2.016	2.012	2.008	2.004	2.002	2.003	2.006	17
18					2.227	2.229	2.228	2.224	2.219	2.214	2.211	2.210	2.211	18
19						2.450	2.452	2.459	2.446	2.440	2.435	2.432	2.432	19
20							2.689	2.689	2.687	2.682	2.677	2.672	2.670	20
21								2.943	2.943	2.940	2.935	2.930	2.927	21
22									3.214	3.214	3.211	3.207	3.202	22
23										3,504	3.496	3.502	3.498	23
24											3.804	3.815	3.813	24
25												4.145	4.147	25

TABELLA A-III.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	Anni di servizio
	Età alla data della cessazione dal servizio.													
1	0.072	0.073	0.074	0.075	0.076	0.077	0.078	0.080	0.081	0.082	0.084	0.085	0.087	1
2	0.147	0.149	0.151	0.154	0.156	0.158	0.161	0.163	0.166	0.169	0.172	0.176	0.179	2
3	0.227	0.230	0.233	0.237	0.240	0.244	0.248	0.252	0.256	0.261	0.266	0.271	0.277	3
4	0.312	0.316	0.320	0.325	0.329	0.334	0.340	0.345	0.351	0.358	0.365	0.372	0.380	4
5	0.401	0.406	0.411	0.417	0.423	0.430	0.437	0.444	0.452	0.460	0.469	0.479	0.489	5
6	0.495	0.501	0.508	0.515	0.522	0.530	0.539	0.548	0.558	0.568	0.579	0.591	0.605	6
7	0.595	0.602	0.610	0.618	0.627	0.636	0.647	0.658	0.669	0.682	0.696	0.710	0.726	7
8	0.700	0.708	0.717	0.727	0.737	0.748	0.760	0.773	0.787	0.802	0.818	0.836	0.855	8
9	0.812	0.821	0.831	0.842	0.854	0.867	0.880	0.895	0.911	0.929	0.948	0.968	0.990	9
10	0.931	0.941	0.952	0.964	0.977	0.991	1.007	1.024	1.042	1.062	1.084	1.107	1.133	10
11	1.057	1.068	1.080	1.093	1.108	1.124	1.141	1.160	1.181	1.203	1.228	1.254	1.284	11
12	1.191	1.202	1.215	1.230	1.246	1.263	1.283	1.304	1.327	1.352	1.380	1.410	1.443	12
13	1.334	1.346	1.360	1.375	1.392	1.411	1.432	1.456	1.481	1.509	1.540	1.573	1.610	13
14	1.486	1.498	1.513	1.529	1.547	1.568	1.591	1.616	1.644	1.675	1.709	1.746	1.787	14
15	1.659	1.662	1.676	1.693	1.712	1.734	1.759	1.787	1.817	1.851	1.888	1.929	1.974	15
16	1.825	1.836	1.851	1.868	1.888	1.911	1.937	1.967	2.000	2.036	2.077	2.122	2.171	16
17	2.013	2.024	2.038	2.055	2.075	2.099	2.127	2.158	2.193	2.233	2.277	2.325	2.379	17
18	2.216	2.225	2.238	2.254	2.275	2.299	2.328	2.362	2.399	2.441	2.489	2.541	2.600	18
19	2.435	2.442	2.453	2.469	2.489	2.[illegible]13	2.543	2.578	2.617	2.662	2.713	2.769	2.833	19
20	2.671	2.676	2.685	2.699	2.718	2.742	2.773	2.808	2.849	2.897	2.951	3.011	3.079	20
21	2.926	2.928	2.935	2.947	2.965	2.988	3.018	3.054	3.0[illegible]7	3.147	3.204	3.268	3.341	21
22	3.200	3.200	3.205	3.215	3.230	3.252	3.282	3.[illegible]18	3.361	3.413	3.473	3.540	3.618	22
23	3.494	3.493	3.496	3.503	3.517	3.537	3.565	3.600	3.644	3.6[illegible]7	3.760	3.831	3.913	2.
24	3.810	3.808	3.809	3.815	3.826	3.843	3.870	3.904	3.948	4.002	4.066	4.140	4.226	24
25	4.147	4.146	4.146	4.150	4.159	4.174	4.199	4.231	4.274	4.328	4.394	4.470	4.560	25

TABELLA A-IV.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
1	0.089	0.091	0.093	0.096	0.098	0.101	0.104	0.107	0.111	0.115	0.119	0.123	0.128	1
2	0.183	0.188	0.192	0.197	0.203	0.209	0.215	0.222	0.230	0.238	0.247	0.256	0.267	2
3	0.283	0.290	0.298	0.305	0.314	0.324	0.334	0.345	0.357	0.370	0.384	0.400	0.417	3
4	0.389	0.399	0.409	0.420	0.432	0.445	0.460	0.476	0.493	0.511	0.532	0.554	0.579	4
5	0.501	0.513	0.527	0.541	0.557	0.575	0.594	0.615	0.637	0.662	0.689	0.719	0.752	5
6	0.619	0.635	0.651	0.670	0.690	0.712	0.736	0.762	0.791	0.823	0.858	0.896	0.938	6
7	0.744	0.763	0.783	0.806	0.831	0.858	0.887	0.919	0.955	0.994	1.037	1.085	1.137	7
8	0.875	0.898	0.923	0.950	0.979	1.012	1.047	1.086	1.129	1.176	1.228	1.286	1.350	8
9	1.014	1.041	1.070	1.102	1.136	1.175	1.216	1.262	1.313	1.369	1.431	1.500	1.576	9
10	1.161	1.192	1.225	1.262	1.302	1.347	1.406	1.449	1.508	1.574	1.647	1.727	1.817	10
11	1.316	1.351	1.389	1.432	1.478	1.529	1.585	1.647	1.715	1.791	1.875	1.969	2.074	11
12	1.479	1.519	1.562	1.610	1.663	1.721	1.785	1.856	1.934	2.021	2.117	2.225	2.346	12
13	1.651	1.696	1.745	1.799	1.858	1.924	1.996	2.076	2.165	2.264	2.374	2.496	2.634	13
14	1.833	1.882	1.937	1.998	2.065	2.138	2.219	2.310	2.410	2.521	2,645	2.784	2.940	14
15	2.024	2.079	2.140	2.208	2.282	2.364	2.455	2.556	2.668	2.793	2.932	3.088	3.263	15
16	2.226	2.287	2.354	2.429	2.511	2.603	2.703	2.816	2.940	3.079	3.235	3.409	3.606	16
17	2.440	2.506	2.580	2.663	2.753	2.854	2.966	3.090	3.228	3.382	3.555	3.749	3.968	17
18	2.665	2.738	2.819	2.909	3.009	3.119	3.242	3.378	3.531	3.702	3.893	4.108	4.350	18
19	2.904	2.983	3.071	3.169	3.278	3.399	3.534	3.684	3.851	4.039	4.249	4.486	4.754	19
20	3.156	3.242	3.337	3.444	3.582	3.694	3.841	4.005	4.189	4.395	4.626	4.886	5.181	20
21	3.423	3.515	3.618	3.734	3.863	4.006	4.166	4.345	4.545	4.770	5·022	5.308	5.631	21
22	3.706	3.805	3.916	4.041	4.180	4.335	4.508	4.703	4.921	5.166	5.441	5.752	6.106	22
23	4.006	4.112	4.231	4.365	4.515	4.683	4.870	5.081	5.317	5.583	5.883	6.222	6.607	23
24	4.325	4.438	4.565	4.709	4.869	5.050	5.252	5.480	5.735	6.024	6.349	6.717	7.136	24
25	4.665	4.784	4.919	5.073	5.245	5.439	5.656	5.901	6.177	6.489	6.840	7.239	7.693	25

TABELLA A-v.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	0.133	0.139	0.145	0.151	0.158	0.165	0.173	0.182	0.191	0.201	0.212	0.225	0.239	0.256	1
2	0.278	0.291	0.304	0.318	0.333	0.348	0.366	0.385	0.405	0.428	0.454	0.483	0.516	0.554	2
3	0.435	0.455	0.477	0.500	0.524	0.551	0.579	0.611	0.645	0.684	0.728	0.778	0.834	0.900	3
4	0.605	0.634	0.665	0.699	0.734	0.773	0.815	0.861	0.912	0.970	1.036	1.110	1.197	1.297	4
5	0.788	0.827	0.869	0.915	0.964	1.017	1.074	1.138	1.209	1.289	1.381	1.485	1.607	1.750	5
6	0.985	1.035	1.090	1.149	1.213	1.283	1.358	1.443	1.536	1.642	1.764	1.904	2.068	2.262	6
7	1.195	1.258	1.327	1.402	1.484	1.572	1.668	1.776	1.895	2.032	2.190	2.371	2.585	2.837	7
8	1.420	1.498	1.583	1.675	1.776	1.885	2.005	2.140	2.289	2.461	2.659	2.888	3.160	3.482	8
9	1.661	1.754	1.856	1.968	2.090	2.224	2.371	2.535	2.719	2.931	3.176	3.460	3.797	4.199	9
10	1.917	2.027	2.149	2.282	2.428	2.589	2.765	2.964	3.187	3.444	3.742	4.088	4.501	4.995	10
11	2.190	2.319	2.461	2.618	2.790	2.981	3.190	3.427	3.639	4.001	4,359	4.776	5.274	5.873	11
12	2.480	2.629	2.794	2.976	3.178	3.400	3.647	3.926	4.241	4.605	5.030	5.527	6.122	6.839	12
13	2.788	2.959	3.148	3.358	3.591	3.850	4.137	4.463	4,830	5.258	5.758	6.344	7.047	7.897	13
14	3.114	3.309	3.525	3.765	4.032	4.329	4.660	5.037	5.464	5.961	6.544	7.229	8.053	9.051	14
15	3.460	3.680	3.925	4.198	4.501	4.840	5.219	5.652	6.143	6.717	7.391	8.185	9.143	10.307	15
16	3.826	4.073	4.349	4.657	5.000	5.384	5.815	6.308	6.869	7.526	8.300	9.214	10.320	11.667	16
17	4.214	4.490	4.798	5.143	5.529	5.963	6.449	7.007	7.644	8.393	9.275	10.321	11.589	13.137	17
18	4.624	4.930	5.274	5.659	6.091	6.576	7.123	7.751	8.471	9.317	10.318	11.507	12.952	14.720	18
19	5.057	5.396	5.777	6.205	6.686	7.227	7.838	8.542	9.350	10.302	11.406	12.775	14.412	16.421	19
20	5.514	5.889	6.309	6.783	7.316	7.917	8.597	9.382	10.285	11.351	12.618	14.130	15.975	18.244	20
21	5.996	6.408	6.872	7.394	7.982	8.648	9.402	10.273	11.277	12.466	13.881	15.573	17.643	20.194	21
22	6.506	6.957	7.465	8.040	8.687	9.421	10.253	11.217	12.330	13.650	15.224	17.109	19.420	22.276	22
23	7.043	7.536	8.092	8.722	9.432	10.238	11.154	12.216	13.446	14.905	16.649	18.742	21.312	24.495	23
24	7.610	8.148	8.754	9.441	10.218	11.101	12.106	13.274	14.626	16.235	18.161	20.475	23.324	26.856	24
25	8.209	8.792	9.452	10.201	11.048	12.013	13.112	14.392	15.876	17.644	19.762	22.314	25.459	29.367	25

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

TABELLA A-VI.

anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio														anni di servizio
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
26	4.500	4.504	4.505	4.507	4.510	4.518	4.531	4.553	4.584	4.626	4.679	4.745	4.824	4.917	26
27		4.882	4.888	4.892	4.897	4.903	4.915	4.936	4.965	5.005	5.057	5.123	5.203	5.299	27
28			5.291	5.301	5.308	5.317	5.328	5.348	5.375	5.413	5.465	5.530	5.610	5.709	28
29				5.733	5.746	5.757	5.771	5.791	5.817	5.854	5.904	5.969	6.049	6.149	29
30					6.207	6.225	6.243	6.265	6.293	6.329	6.378	6.443	6.523	6.623	30
31						6.719	6.744	6.771	6.802	6.839	6.889	6.953	7.033	7.125	31
32							7.273	7.308	7.345	7.386	7.438	7.503	7.584	7.686	32
33								7.876	7.921	7.969	8.026	8.095	8.177	8.281	33
34									8.530	8.588	8.653	8.728	8.814	8.922	34
35										9.242	9.319	9.403	9.497	9.611	35
36											10.022	10.121	10.226	10.349	36
37												10.878	10.999	11.136	37
38													11.816	11.972	38
39														12.854	39
40															40
41															41
42															42
43															43
44															44
45															45
46															46
47															47
48															48
49															49
50															50

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

TABELLA A-VII.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
26	5.027	5.152	5.296	5.459	5.643	5.851	6.084	6.347	6.644	6.980	7.359	7.790	8.281	26
27	5.413	5.545	5.696	5.869	6.065	6.287	6.536	6.819	7.137	7.498	7.907	8.371	8.902	27
28	5.826	5.964	6.123	6.306	6.514	6.750	7.016	7.318	7.659	8.047	8.485	8.985	9.557	28
29	6.270	6.412	6.579	6.771	6.991	7.241	7.525	7.847	8.212	8.627	9.097	9.634	10.248	29
30	6.747	6.894	7.066	7.268	7.490	7.765	8.065	8.408	8.797	9.241	9.744	10.320	10.979	30
31	7.260	7.411	7.590	7.800	8.043	8.322	8.640	9.004	9.419	9.892	10.430	11.045	11.751	31
32	7.814	7.968	8.152	8.371	8.624	8.918	9.253	9.639	10.079	10.582	11.156	11.813	12.568	32
33	8.411	8.569	8.758	8.984	9.248	9.555	9.908	10.315	10.781	11.316	11.926	12.627	13.433	33
34	9.055	9.217	9.411	9.645	9.918	10.238	10.609	11.037	11.530	12.096	12.745	13.491	14.250	34
35	9.749	9.916	10.116	10.357	10.640	10.972	11.360	11.810	12.329	12.928	13.616	14.408	15.323	35
36	10.495	10.668	10.876	11.125	11.418	11.765	12.168	12.639	13.185	13.817	14.544	15.384	16.356	36
37	11.294	11.478	11.695	11.954	12.258	12.618	13.038	13.530	14.102	14.767	15.535	16.425	17.455	37
38	12.146	12.345	12.575	12.846	13.164	13.540	13.977	14.490	15.089	15.787	16.596	17.536	18.627	38
39	13.051	13.269	13.517	13.806	14.159	14.531	14.989	15.525	16.152	16.884	17.734	18.725	19.879	39
40	14.007	14.251	14.523	14.833	15.188	15.601	16.080	16.642	17.298	18.065	18.958	20.000	21.218	40
41		15.287	15.590	15.930	16.311	16.750	17.256	17.845	18.533	19.338	20.276	21.372	22.655	41
42			16.717	17.093	17.510	17.982	18.519	19.142	19.866	20.712	21.696	22.849	24.199	42
43				18.323	18.781	19.295	19.873	20.537	21.302	22.193	23.229	24.441	25.862	43
44					20.125	20.690	21.317	22.030	22.845	23.778	24.881	26.159	27.656	44
45						22.162	22.850	23.623	24.499	25.504	26.662	28.011	29.591	45
46							24.469	25.314	26.262	27.341	28.576	30.006	31.677	46
47								27.100	28.134	29.301	30.626	32.151	33.924	47
48									30.111	31.281	32.812	34.449	36.240	48
49										33.578	35.134	36.900	38.928	49
50											37.586	39.502	41.689	50
51												42.250	44.619	51
52													47.714	52

TABELLA A-VIII.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
26	8.839	9.472	10.189	11.002	11.925	12.976	14.175	15.573	17.197	19.133	21.458	24.262	27.723	32.032	26
27	9.505	10.190	10.965	11.848	12.849	13.991	15.298	16.821	18.593	20.709	23.252	26.325	30.123	34.858	27
28	10.207	10.946	11.785	12.739	13.824	15.063	16.482	18.138	20.067	22.374	25.149	28.507	32.664	37.853	28
29	10.948	11.745	12.649	13.680	14.853	16.194	17.731	19.528	21.623	24.132	27.154	30.815	35.352	41.025	29
30	11.731	12.588	13.562	14.673	15.938	17.387	19.049	20.994	23.266	25.988	29.271	33.253	38.416	44.380	30
31	12.558	13.478	14.524	15.720	17.083	18.645	20.439	22.541	24.999	27.947	31.506	35.828	41.197	47.927	31
32	13.432	14.418	15.541	16.825	18.290	19.972	21.906	24.173	26.827	30.013	33.864	38.546	44.368	50.536	32
33	14.356	15.411	16.615	17.992	19.565	21.373	23.453	25.894	28.755	32.193	36.353	41.415	47.716	55.633	33
34	15.335	16.463	17.750	19.225	20.911	22.851	25.085	27.710	30.789	34.493	38.978	44.442	51.250	59.813	34
35	16.373	17.576	18.951	20.528	22.333	24.411	26.808	29.626	32.935	36.918	41.747	47.635	54.978	64.223	35
36	17.473	18.755	20.222	21.907	23.836	26.060	28.627	31.649	35.199	39.477	44.669	51.003	58.911	68.876	36
37	18.643	20.007	21.570	23.366	25.427	27.803	30.549	33.784	37.589	42.178	47.750	54.556	63.060	73.785	37
38	19.887	21.337	23.000	24.913	27.110	29.647	32.581	36.040	40.112	45.027	51.001	58.304	67.436	78.963	38
39	21.213	22.752	24.519	26.554	28.895	31.599	34.730	38.425	42.778	48.036	54.433	62.259	72.052	84.425	39
40	22.629	24.259	26.134	28.298	30.788	33.668	37.006	40.947	45.596	51.215	58.057	66.433	76.923	90.187	40
41	24.145	25.869	27.857	30.153	32.799	35.863	39.417	43.618	48.577	54.576	61.885	70.840	82.064	96.267	41
42	25.771	27.593	29.696	32.131	34.939	38.195	41.976	46.449	51.734	58.131	65.931	75.496	87.493	102.684	42
43	27.518	29.441	31.665	34.242	37.220	40.677	44.694	39.452	55.078	61.895	70.212	80.418	93.228	109.459	43
44	29.401	31.429	33.777	36.502	39.656	43.321	47.586	52.643	58.627	65.884	74.744	85.625	99.290	116.617	44
45	31.431	33.569	36.047	38.926	42.263	46.145	50.669	56.038	62.598	70.116	79.548	91.138	105.703	124.184	45
46	33.620	35.877	38.492	41.533	45.059	49.168	53.961	59.656	66.410	74.613	84.644	96.980	112.493	132.189	46
47	35.981	38.366	41.128	44.339	48.065	52.410	57.484	63.520	70.685	79.397	90.059	103.179	119.690	140.664	47
48	38.524	41.051	43.972	47.366	51.303	55.896	61.263	67.656	75.251	84.496	95.820	109.765	127.325	149.645	48
49	41.258	43.943	47.039	50.631	54.794	59.650	65.326	72.092	80.138	89.940	101.959	116.772	135.437	159.175	49
50	44.187	47.052	50.342	54.151	58.559	63.698	69.702	76.861	85.380	95.768	103.516	124.240	144.067	169.300	50

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte-pensioni per ogni lira di contributo.

TABELLA A-IX.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio														Anni di servizio
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	47.311	50.382	53.893	57.944	62.620	68.064	74.420	81.997	91.011	102.019	115.533	132.216	153.265	180.072	51
52	50.627	53.934	57.698	62.020	66.995	72.772	79.509	87.535	97.084	108.740	123.061	140.750	163.088	191.553	52
53	54.130	57.705	61.755	66.388	71.697	77.844	84.997	93.509	103.629	115.978	131.153	149.906	173.601	203.813	53
54		61.687	66.063	71.046	76.735	83.297	90.909	99.951	110.688	123.783	139.869	159.749	184.878	216.935	54
55			70.612	75.990	82.108	89.138	97.265	106.890	118.300	132.200	149.267	170.350	197.002	231.010	55
56				81.213	87.811	95.367	104.073	114.350	126.500	141.278	159.404	181.781	210.059	246.142	56
57					93.836	101.981	111.335	122.342	135.316	151.057	170.335	194.111	224.138	262.440	57
58						108.966	119.043	130.866	144.759	161.570	182.111	207.407	239.325	280.013	58
59							127.185	139.914	154.831	172.831	194.770	221.730	255.701	298.967	59
60								149.471	165.523	184.843	208.331	237.127	273.343	319.408	60
61									176.817	197.593	222.795	253.621	292.308	341.427	61
62										211.061	238.148	271.214	312.624	365.098	62
63											254.366	289.889	334.293	390.456	63
64												309.615	357.295	417.501	64
65													381.591	446.211	65
66														476.537	66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella A.

SAGGIO D'INTERESSE 4,25 %

Mortalità degl'insegnanti pensionati del Monte (1895-1914).

Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età alla data della cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
18	17.63	39	14.66	60	9.90
19	17.52	40	14.48	61	9.61
20	17.42	41	14.29	62	9.32
21	17.31	42	14.10	63	9.02
22	17.19	43	13.91	64	8.72
23	17.08	44	13.72	65	8.41
24	16.96	45	13.52	66	8.11
25	16.83	46	13.32	67	7.81
26	16.70	47	13.11	68	7.50
27	16.57	48	12.90	69	7.21
28	16.43	49	12.69	70	6.92
29	16.29	50	12.47	71	6.64
30	16.14	51	12.25	72	6.36
31	15.99	52	12.02	73	6.09
32	15.84	53	11.78	74	5.82
33	15.68	54	11.54	75	5.55
34	15.52	55	11.28	76	5.28
35	15.36	56	11.02	77	5.02
36	15.19	57	10.75	78	4.75
37	15.02	58	10.47	79	4.49
38	14.84	59	10.19	80	4.23

Norme per l'applicazione della tabella B.

Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto, per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età dell'iscritto alla data della cessazione definitiva dal servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1931.

Approvazione del regolamento per il personale dell'Azienda apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, che dà all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino Savona;

Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato alla predetta Azienda;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico:

È approvato l'annesso regolamento per il personale dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Regolamento per il personale dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona.

Norme generali.

Art. 1.

Il personale dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona, gestita dall'Ufficio del lavoro portuale, comprende:

a) il direttore;
b) il personale impiegatizio;
c) il personale subalterno;
d) il personale operaio.

Direttore.

Art. 2.

In base al decreto Ministeriale 29 ottobre 1927, che attribuisce all'Ufficio del lavoro portuale di Savona la gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona, è direttore della Azienda il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di Savona.

A lui spetta dirigere tutti i servizi dell'Azienda, secondo le vigenti norme di legge e di regolamento e secondo le disposizioni che riceverà dal comandante del porto, alla cui diretta e immediata dipendenza l'Azienda è posta.

Il direttore può firmare gli atti di ordinaria amministrazione dell'Azienda e può quietanzare per conto della stessa.

Spetta in particolare al direttore provvedere all'assegnazione dei mezzi di sbarco e di imbarco secondo le richieste

presentate, nonchè compilare i bilanci preventivi e consuntivi.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore sarà sostituito dall'ufficiale della Capitaneria provvisoriamente preposto dal comandante del porto alla direzione dell'Ufficio del lavoro portuale.

Personale impiegatizio.

Art. 3.

Il personale assunto in servizio con le vigenti norme per l'impiego privato comprende:

a) un capo del servizio amministrativo;
b) un segretario;
c) un capo del servizio tecnico.

Art. 4.

Spetta al capo del servizio amministrativo curare l'amministrazione dell'Azienda e la tenuta dei conti in conformità dell'apposito regolamento, curare l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni operaie, emettere le fatture relative alla gestione carico e scarico, riscuoterne l'importo e quietanzarle, effettuare il pagamento delle spese, adempiendo ad ogni incarico amministrativo relativo alla gestione dell'Azienda che gli venisse affidato dal comandante del porto o dal direttore.

Art. 5.

Spetta al segretario:

assistere alle sedute del Comitato esecutivo e curare la compilazione dei relativi verbali;

provvedere ai servizi di segreteria, economato, corrispondenza e archivio;

curare la tenuta dei libri matricola e dei libri paga del personale operaio;

provvedere alla distribuzione delle paghe quindicinali degli operai;

adempiere in genere ad ogni servizio di segreteria e di amministrazione, relativo al funzionamento dell'Azienda, che gli venisse affidato dal comandante del porto o dal direttore.

Art. 6.

Spetta al capo del servizio tecnico la direzione di tutte le manovre, delle riparazioni e della manutenzione degli apparecchi meccanici di carico e scarico e dei macchinari. Egli è responsabile della manutenzione dell'impianto e deve curare che il materiale di scorta sia sempre nella quantità necessaria per evitare interruzioni forzate al funzionamento. È suo obbligo verificare ogni settimana sommariamente l'impianto, disporre per le eventuali riparazioni e coadiuvare a queste. Dovrà inoltre disporre affinchè ad ogni macchina, dopo un periodo massimo di funzionamento di sei mesi, siano smontate le parti più importanti per la verifica e la manutenzione accurata.

Il capo del servizio tecnico ha l'incarico di contabile del materiale di dotazione, di rispetto e di consumo. A lui spetta, inoltre, vigilare sulla disciplina degli operai.

Egli si presenta ogni mattina a rapporto dal comandante del porto e dal direttore dell'Azienda, e compila un rapportino giornaliero secondo apposito modulo da stabilirsi.

Compila inoltre, e sottopone all'approvazione dell'Amministrazione, le note di acquisto del materiale necessario e appone il visto alle relative fatture.

Art. 7.

Il capo del servizio tecnico è assicurato a cura e a spese dell'Azienda contro gli infortuni sul lavoro, nella misura contemplata dalla legge vigente.

A favore dello stesso è inoltre esteso il trattamento stabilito, per il personale operaio, dall'art. 54 del presente regolamento.

Art. 8.

I requisiti minimi di studio per l'assunzione del personale impiegatizio sono i seguenti:

a) per il capo del servizio amministrativo: il diploma di maturità oppure di abilitazione (sezione commercio ragioneria) rilasciato da Istituti medi di secondo grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) per il segretario: il diploma di licenza da scuola complementare o di ammissione a scuola superiore, rilasciato da istituti medî di 1° grado a termini dell'art. 71 del R. decreto 1054 succitato;

c) per il capo del servizio tecnico: la licenza da Istituti industriali, oltre a una particolare capacità professionale in materia elettrotecnica.

Sono, inoltre, requisiti indispensabili per l'assunzione in servizio degli impiegati:

1° non aver superato il 35° anno di età, eccezione fatta per i combattenti per i quali il limite è portato a 40 anni;

2° essere cittadino italiano;

3° avere la necessaria capacità fisica;

4° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

5° avere ottenuto, all'atto del congedamento dal servizio militare, la dichiarazione di aver serbato buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra, gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato, i coniugati e, fra questi, quelli con maggior numero di figli.

Art. 9.

La nomina e il licenziamento del capo del servizio amministrativo, del segretario e del capo del servizio tecnico saranno disposti dal comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo, con provvedimento che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

La nomina non diverrà definitiva se non dopo un periodo di prova di tre mesi.

Art. 10.

Gli stipendi iniziali da corrispondere al personale della Azienda sono i seguenti:

capo del servizio amministrativo	L. 12.000	annue lorde	
segretario	» 9.600	id.	id.
capo del servizio tecnico . . .	» 11.400	id.	id.

Il comandante del porto — sentito il Comitato esecutivo — potrà proporre al Ministero, ad ogni quadriennio, la concessione di aumenti non superiori ad un decimo ciascuno, sempre calcolato sullo stipendio iniziale, fino ad un massimo di quattro aumenti.

Al capo del servizio tecnico spetta, in aggiunta allo stipendio, un compenso a cottimo secondo le norme stabilite per il personale operaio dal successivo art. 33.

Art. 11.

Al personale giudicato meritevole dal comandante del porto potrà essere concessa annualmente, e dopo il primo anno di servizio, una gratificazione in misura non superiore ad una mensualità di stipendio.

In caso di speciali meriti o di eccezionali prestazioni, la misura di tale gratificazione, su parere conforme del Comitato esecutivo, potrà essere elevata fino al limite massimo di due mensualità di stipendio.

Art. 12.

Al personale impiegatizio è esteso il disposto degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, circa l'obbligo del giuramento, che sarà prestato al momento della sua assunzione, dinanzi al comandante del porto.

Sono pure estese allo stesso personale le disposizioni, di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1925, n. 2029, circa l'appartenenza a società segrete.

Art. 13.

L'orario normale di servizio per il personale amministrativo è stabilito in sette ore giornaliere e quarantadue settimanali e sarà disciplinato con ordini di servizio interno.

In caso di necessità, il detto personale dovrà prolungare l'orario fino ad un limite massimo di dieci ore giornaliere e sessanta settimanali.

L'orario di servizio per il capo del servizio tecnico è regolato dalle stesse disposizioni fissate dagli articoli 44 e 45 del presente regolamento per il personale operaio.

Le prestazioni compiute oltre il normale orario giornaliero saranno retribuite in ragione di L. 2,75 ad ora per il capo del servizio amministrativo e per il capo del servizio tecnico, e di L. 2,50 ad ora per il segretario.

Art. 14.

Le punizioni disciplinari applicabili al personale impiegatizio sono le seguenti:

1° la censura;

2° la ritenuta sullo stipendio;

3° la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;

4° il licenziamento.

Art. 15.

La censura è data per iscritto dal comandante del porto, sentito l'impiegato nelle sue discolpe.

Essa è inflitta:

a) per lievi irregolarità nell'adempimento dei doveri dell'ufficio;

b) per inosservanza dell'orario di servizio;

c) per assenza dall'ufficio non giustificata.

Art. 16.

La ritenuta sullo stipendio non può superare il quinto nè avere durata superiore a due mesi, ed è inflitta dal comandante del porto, sentito l'impiegato nelle sue discolpe:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggior gravità di essi;

b) per contegno scorretto verso i superiori e i dipendenti o verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per l'esercizio di altro impiego, professione, commercio o industria;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno, o di abusi da parte del personale dipendente.

Art. 17.

La sospensione dal servizio con privazione dello stipendio può durare da uno a due mesi. Essa è inflitta dal comandante del porto, dopo udito l'impiegato nelle sue discolpe. Contro la sospensione è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, il ricorso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

Tale punizione si applica:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo alla ritenuta sullo stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 15 e 16 del presente regolamento;

b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa alla amministrazione dell'Azienda o ai superiori;

c) per abuso di autorità;

d) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

e) per grave insubordinazione;

f) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

g) per tutti gli atti colposi in genere che possono aver recato pregiudizio all'Azienda o averne turbato il regolare funzionamento;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per contravvenzioni commesse o facilitate in materia di dogana, dazio e sanità pubblica.

La sospensione si applica, senz'altro, a carico dell'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura, e dura fino all'esito del giudizio stesso o fino all'espiazione della pena, salvo il disposto dell'articolo successivo.

La sospensione è facoltativa nel caso in cui l'impiegato sia stato sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, o nel caso in cui contro l'impiegato stesso sia stato spedito mandato di comparizione.

La sospensione produce perdita di anzianità per tutta la sua durata, salvo il caso di procedimento penale seguito da ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte.

Art. 18.

Il licenziamento è disposto dal comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo, con provvedimento da sottoporsi al benestare del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile):

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni indicate negli articoli 15, 16 e 17;

b) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a lucri ottenuti o sperati da chi abbia relazione d'affari con l'Azienda;

d) per tutti gli atti dolosi che possono procurare pregiudizio all'Azienda;

e) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Parlamento, al Capo del Governo o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni;

f) per qualsiasi condanna penale, passata in giudicato che a termini della vigente legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, importerebbe la destituzione degli impiegati stessi.

Il licenziamento può essere disposto anche nel caso di altra condanna penale che, senza raggiungere gli estremi predetti, sia riconosciuta di particolare gravità.

L'impiegato licenziato per i motivi, di cui al presente articolo, non ha diritto nè a preavviso nè ad indennità.

Art. 19.

Nel corso di un anno, e compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà concesso al personale un periodo di congedo, con decorrenza della retribuzione, di giorni 15 in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni, di giorni 20 in caso di anzianità di servizio da 5 a 20 anni, di giorni 30 in caso di anzianità di servizio superiore a 20 anni.

Art. 20.

In caso di malattia (infortuni compresi), debitamente comprovata, l'impiegato con anzianità non superiore a 10 anni avrà diritto all'intera retribuzione per il primo mese e a metà retribuzione per i due mesi successivi. L'impiegato con anzianità superiore avrà diritto all'intera retribuzione per i primi 2 mesi e a metà retribuzione per i 4 mesi successivi.

Art. 21.

Il personale impiegatizio può in ogni tempo lasciare l'impiego per volontarie dimissioni, con l'osservanza dei termini di preavviso stabiliti dalla legge sul contratto d'impiego privato.

Art. 22.

Il personale impiegatizio può essere dispensato di ufficio:

a) quando abbia compiuto il 65° anno di età;

b) quando sia di scarso rendimento od inabile per incapacità o ragioni di salute a disimpegnare il proprio servizio, o quando, trascorsi i termini di cui al precedente art. 20, sia riconosciuto inabile a riassumerlo;

c) quando la dispensa sia ritenuta utile ai fini dell'Azienda;

d) in caso di soppressione di posto o di riforma di organico;

e) quando subisca condanna penale all'infuori del caso indicato all'art. 18.

La dispensa è attuata dal comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo, con provvedimento che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

In caso di dispensa, saranno applicate le disposizioni della vigente legge sul contratto di impiego privato, nei riguardi del preavviso e della indennità di licenziamento.

Art. 23.

Oltre al personale impiegatizio di organico potrà essere assunto in servizio, in caso di bisogno, personale provvisorio.

L'assunzione avverrà con contratto a termine fisso, di durata non superiore a sei mesi, e sarà disposto dal comandante del porto, su parere favorevole del Comitato esecutivo, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

Le retribuzioni e gli incarichi del personale provvisorio saranno indicati nel contratto di assunzione.

Nessuna indennità sarà dovuta a tale personale, all'atto del licenziamento.

Art. 24.

Per tutto quanto non è stabilito dai precedenti articoli si applicheranno le disposizioni della vigente legge sul contratto d'impiego privato.

Art. 25.

All'atto della prima applicazione del presente regolamento si intendono confermati in servizio dell'Azienda gli impiegati dell'Azienda mezzi meccanici (vecchia gestione) con la seguente parificazione di grado:

direttore amministrativo — capo del servizio amministrativo;
segretario . . . . . . — segretario;
capo tecnico . . . . . — capo del servizio tecnico.

Al personale predetto non potranno essere assegnati stipendi superiori a quelli di fatto goduti al momento dell'attuazione del presente regolamento. L'eccedenza rispetto agli stipendi di diritto dovuti in relazione all'anzianità di servizio effettivo a norma del precedente art. 10 sarà mantenuta a titolo di assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti per effetto della maturazione di periodi di anzianità.

A tutti gli effetti l'anzianità del predetto personale decorre, per il capo del servizio amministrativo e per il segretario, dalla data di entrata in servizio presso l'Azienda mezzi meccanici (vecchia gestione) e per il capo del servizio tecnico dalla data di entrata in servizio presso l'Ente portuale Torino-Savona ora soppresso.

Personale subalterno.

Art. 26.

Il personale subalterno comprende un usciere, il quale è incaricato della pulizia degli uffici, della buona conservazione delle suppellettili, nonchè del servizio di fattorino.

Art. 27.

L'orario di servizio dell'usciere sarà determinato dal comandante del porto con ordine di servizio interno.

L'assunzione in servizio dell'usciere sarà attuata con provvedimento del comandante del porto, cui spetta fissare i requisiti minimi necessari per ottenere la nomina.

La retribuzione sarà determinata dal comandante del porto ed approvata dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 28.

Per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali e le punizioni disciplinari, l'usciere è parificato al personale operaio.

Sono applicabili all'usciere le disposizioni stabilite per il personale operaio dagli articoli 51 e 60, compreso, del presente regolamento, escluso l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

All'usciere potrà essere concessa a fine d'anno, e dopo il primo anno di servizio, quando sia ritenuto meritevole dal comandante del porto, una gratificazione in misura non superiore ad una mensualità di paga.

Art. 29.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, il comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo, potrà confermare in servizio l'attuale usciere dell'Azienda mezzi meccanici (vecchia gestione), determinando il salario e la decorrenza dello stesso, la quale non potrà essere anteriore a quella di entrata in vigore del citato decreto Ministeriale 29 ottobre 1927.

Il salario, determinato dal comandante del porto dovrà essere approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze.

L'anzianità dell'usciere, se confermato in servizio, decorre a tutti gli effetti, dal giorno della sua assunzione presso l'Azienda mezzi meccanici (vecchia gestione).

Personale operaio.

Art. 30.

Il personale operaio dell'Azienda comprende:

a) un capo operaio;

b) operai per la manovra degli apparecchi di carico e scarico, operai elettricisti e operai d'officina (fucinatori, calderai, aggiustatori, tornitori, aiuto officina); tutti a disposizione permanente dell'Azienda ed assunti per coprire posti, il cui numero sarà fissato dal comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo, nella misura minima necessaria per il buon andamento dell'Azienda;

c) eventuali operai avventizi, secondo le esigenze dell'Azienda. Tali operai sono assunti dal comandante del porto a giornata, oppure con contratti di lavoro che non possono comunque superare i 6 mesi di durata e che possono essere rinnovati alla scadenza a giudizio discrezionale dell'Azienda.

Il trattamento economico e tutte le altre condizioni relative agli operai avventizi saranno stabilite nel contratto di assunzione. Il salario giornaliero non potrà superare la misura massima delle mercedi di piazza.

Art. 31.

La paga degli operai è commisurata ad ore ed è dovuta quale corrispettivo di lavoro e servizio effettivamente prestato.

Ogni ora di assenza dal lavoro, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga.

Art. 32.

L'assunzione tanto del personale operaio a disposizione permanente dell'Azienda, che di quello temporaneo è disposta con provvedimento del comandante del porto.

Oltre alle condizioni e i requisiti tecnici, che saranno fissati all'atto dell'assunzione, ogni operaio, per essere ammesso, dovrà possedere i seguenti requisiti, da comprovarsi con appositi certificati:

a) cittadinanza italiana;

b) non trovarsi sotto giudizio o non aver mai riportate condanne, passate in giudicato, per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, per delitti di istigazione od associazione a delinquere; per falsi di qualunque genere, peculato, concussione, corruzione; per delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro; per delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; per delitto di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

c) buona condotta morale e politica;

d) aver servito, sotto le armi, con fedeltà ed onore;

e) sana costituzione fisica ed esenzione da difetti organici in rapporto specialmente alla vista e all'udito;

f) non essere dedito all'alcoolismo.

Art. 33.

Le condizioni per l'assunzione in servizio degli operai, nonchè le retribuzioni iniziali spettanti agli stessi e le successive variazioni sono determinate dal comandante del porto. Oltre il salario fisso, spetta agli operai un cottimo calcolato in base al tonnellaggio di merce lavorata, nella misura che, per ciascuna categoria di operai, sarà determinata dal Comitato esecutivo prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario.

Potrà inoltre essere stabilito a favore degli operai, con provvedimento del Comitato esecutivo, una interessenza sulla economia dei consumi (premio di economia).

Le retribuzioni operaie (salario fisso e cottimo) sono pagate a periodi quindicinali posticipati.

Le retribuzioni spettanti agli operai, i cottimi ed i premi di economia devono essere approvati dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze.

Agli operai ritenuti meritevoli, dal comandante del porto potrà essere concessa una gratificazione di fine d'anno, in misura non superiore a 5 giornate di salario.

Art. 34.

Tutti gli operai devono rispetto ed obbedienza al capo del servizio tecnico e al capo operaio, i quali hanno autorità diretta sul personale dipendente, per quanto riguarda manovre e lavori.

Peraltro, nei riguardi dei lavori, gli operai elettricisti dipendono direttamente dal capo del servizio tecnico.

Art. 35.

Il capo operaio dipende direttamente dal capo del servizio tecnico.

Cura l'esecuzione delle disposizioni da questo impartite circa i lavori di manutenzione e di riparazione dei macchinari e lo coadiuva nel rifornimento del materiale di scorta.

Per tale esecuzione egli dispone degli operai nel modo che riterrà più conveniente.

In caso di irregolarità nel funzionamento dei macchinari o di piccole avarie può far procedere subito ai necessari lavori di riparazione, salvo a riferire, appena possibile, al capo del servizio tecnico.

Art. 36.

Ogni manovratore deve avere la massima cura della macchina avuta in consegna e provvedere, quindi, alla pulizia e manutenzione.

In nessun caso e per nessun motivo deve eseguire manovre irregolari o pericolose.

È suo obbligo avvisare subito il capo del servizio tecnico ed il capo operaio in caso di avarie o di irregolarità nel funzionamento della macchina a lui affidata e non può, senza

autorizzazione, procedere alle riparazioni o sostituzioni delle parti avariate.

Art. 37.

Il manovratore, prima di inserire la corrente per mettere in funzione la propria macchina, dovrà accertarsi che nessun ingombro ne impedisca il funzionamento.

Dovendo, per qualsiasi motivo, sospendere la manovra ed allontanarsi dalla macchina, egli dovrà staccare subito l'interruttore principale di corrente.

Alla cessazione di lavoro, prima di abbandonare la macchina, il manovratore dovrà accertarsi che questa sia convenientemente assicurata ai binari in modo da impedire qualsiasi spostamento.

Art. 38.

In caso di mancato o sospeso funzionamento delle macchine per deficienza di lavoro, tempo piovoso, ecc., i manovratori debbono rimanere in officina a disposizione dei capi durante l'intero orario di servizio, per eseguire tutti i lavori che verranno loro ordinati.

Art. 39.

È obbligo di ciascun manovratore, quando gli venga ordinato, di sostituire il compagno sopra qualunque macchina in funzione e di prestarsi ai lavori in corso, qualora la propria macchina sia ferma per qualsiasi motivo.

Art. 40.

Ad ogni tre macchine in funzione verrà addetto un sorvegliante.

Esso verrà scelto fra i manovratori che dimostrino avere maggiori cognizioni elettromeccaniche.

Suo compito è accertarsi della continua, perfetta lubrificazione delle macchine, verificare l'insieme dei meccanismi, specialmente i freni, le chiavette e le coppiglie.

Deve sorvegliare affinchè l'innesto (presa di corrente) di ciascuna delle tre macchine ed il relativo cavo tripolare non siano danneggiati e comunque ingombrati con carbone, tavole od altro.

Almeno ogni due ore dovrà accertarsi che i segnalatori di bordo facciano eseguire le manovre secondo le esigenze delle stive, evitando gli urti delle benne e l'attrito delle funi contro le lamiere e le traverse dei boccaporti.

Art. 41.

Il sorvegliante, in caso di necessità, dovrà sostituire i manovratori.

Può sostituirli per brevi intervalli, a scopo di riposo, senza però che ciò possa costituire un diritto da parte dei manovratori.

Egli deve prestarsi ad eseguire le eventuali riparazioni.

Art. 42.

Gli operai elettricisti sono addetti alle cabine di trasformazione per le necessarie manovre e inserzioni di corrente richieste dal servizio e per la manutenzione accurata di tutti gli apparecchi in esse installati.

È loro obbligo verificare e mantenere in efficienza le linee principali installate lungo le calate e le relative prese di corrente.

Devono prestarsi ai lavori di manutenzione delle parti elettriche delle gru e dei ponti elevatori.

Sono responsabili del materiale di dotazione delle cabine e degli attrezzi avuti in consegna.

Art. 43.

Gli operai d'officina sono addetti a tutti i lavori di manutenzione, riparazione, sostituzione di parti di macchinari, secondo le esigenze e le possibilità dell'Azienda.

Sono responsabili degli attrezzi di lavoro avuti in consegna.

Art. 44.

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali ripartite in 8 ore giornaliere, e sarà quello stesso vigente in porto.

L'orario potrà essere aumentato, entro i limiti stabiliti dalla legge 7 luglio 1907, n. 489, e dai relativi regolamenti, e dal R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sia per quanto riguarda l'esercizio dell'officina e degli apparecchi di carico e scarico, che per quanto si riferisce ai lavori necessari per mantenere in efficienza gli impianti.

Il riposo settimanale potrà essere concesso a turno, in giorno diverso dalla domenica, a norma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1907, n. 489.

Il lavoro eseguito in ore straordinarie sarà compensato con un supplemento che verrà fissato dal Comitato esecutivo, salvo approvazione da parte dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Art. 45.

Oltre le domeniche saranno considerati festivi i giorni dichiarati tali, a tutti gli effetti civili, dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46.

Dopo il primo anno di servizio, e compatibilmente con le esigenze del lavoro, il capo operaio avrà diritto di usufruire di 15 giorni correnti di ferie all'anno, e gli operai di 10 giorni.

Durante le giornate di ferie, il personale continuerà a percepire l'ordinario salario giornaliero.

Art. 47.

Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'Azienda, commessi dal personale operaio, sono puniti con:

a) multa da L. 5 a L. 100;

b) sospensione dal lavoro senza retribuzione fino a giorni 60;

c) licenziamento.

Le punizioni sono inflitte dal comandante del porto, dopo sentite le giustificazioni degli interessati e, nel caso di licenziamento, dopo sentito il Comitato esecutivo.

Il provento delle multe sarà versato a favore della Cassa di previdenza, di cui al successivo art. 54.

Art. 48.

La multa è applicata per brevi assenze arbitrarie e per tutte le trasgressioni alle norme di lavoro e a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza del servizio, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di gravità.

Art. 49.

La sospensione è inflitta per le trasgressioni, di cui all'articolo precedente, che rivestano carattere di gravità,

nonchè per recidiva nelle mancanze che diedero luogo all'applicazione della multa.

La sospensione si applica, senz'altro, a carico dell'operaio sottoposto a giudizio per delitto, quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura, e dura fino all'esito del giudizio stesso o fino all'espiazione della pena, salvo il disposto dell'articolo successivo.

La sospensione è facoltativa nel caso in cui l'operaio sia stato sottoposto per delitto a giudizio a piede libero o nel caso in cui contro l'operaio stesso sia stato spedito mandato di comparizione.

La sospensione produce perdita di anzianità per tutta la sua durata, salvo il caso di procedimento penale seguito da ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'operaio vi abbia preso parte.

Art. 50.

Il licenziamento è inflitto per mancanze gravi o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Tra le mancanze gravi è specialmente considerata l'accettazione, per il disimpegno delle proprie incombenze, di compensi da parte di estranei.

Il licenziamento può essere inflitto nel caso che l'operaio subisca condanna penale. È inflitto di pieno diritto quando si tratti di condanna che, a termine del precedente art. 32, lettera *b*), costituisca motivo di esclusione dalle ammissioni.

L'operaio licenziato per i motivi di cui al presente articolo, non ha diritto nè a preavviso nè ad indennità.

Art. 51.

L'Azienda provvede, secondo le vigenti leggi, alla assicurazione contro gli infortuni e alle assicurazioni sociali obbligatorie, a favore del proprio personale operaio.

Art. 52.

In caso di malattia il personale operaio dovrà darne comunicazione al capo del servizio tecnico entro le prime quattro ore di assenza.

Per i primi tre giorni di malattia non è dovuto alcun salario; per i successivi novanta giorni sarà corrisposta la metà del salario giornaliero. Il posto sarà mantenuto per altri tre mesi, senza alcuna retribuzione, dopo di che l'operaio sarà sottoposto a visita medica collegiale per gli eventuali provvedimenti a giudizio discrezionale dell'Azienda.

Lo stesso trattamento è usato al personale operaio colpito da infortunio, che produca inabilità temporanea al lavoro.

Nel corrispondere la metà del salario, di cui al secondo comma del presente articolo, l'Azienda dedurrà per intero quanto l'operaio abbia diritto a percepire per effetto dell'assicurazione contro gli infortuni, mentre, per le altre forme di previdenza, la deduzione sarà proporzionata al concorso dell'Azienza stessa nel pagamento dei relativi contributi.

Art. 53.

L'operaio colpito da infortunio, che produca inabilità permanente totale, cessa senz'altro dal servizio; nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari e a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'Azienda, l'operaio può essere mantenuto in servizio, qualora le sue condizioni fisiche e le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 54.

Indipendentemente dalle assicurazioni sociali, obbligatorie per legge, di cui all'art. 51 del presente regolamento, l'Azienda provvederà alla iscrizione dei propri operai alla « Cassa di previdenza fra i lavoratori del porto di Savona », eretta in ente morale con R. decreto 22 novembre 1928, n. 3371, in base alle norme e modalità contenute nello statuto e nel regolamento organico della Cassa stessa.

Il contributo a favore della « Cassa » farà carico per metà all'Azienda e per metà agli operai.

Art. 55.

Il personale operaio è soggetto ad un periodo di prova di mesi tre, durante il quale è reciproco il diritto di svincolo con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

Art. 56.

Trascorso il periodo di prova, e salvo i casi previsti nell'art. 50, il licenziamento del personale operaio può aver luogo:

a) per volontà del medesimo;

b) per diminuzione di lavoro, per soppressione o riduzione di servizi;

c) per imperizia, per insufficiente attitudine al servizio o per scarso rendimento al lavoro;

d) per inabilità fisica a disimpegnare il servizio, derivante da malattia;

e) per compimento del 65° anno di età;

f) quando il licenziamento sia ritenuto utile ai fini dell'Azienda.

Il licenziamento è disposto con provvedimento del comandante del porto, il quale, nei casi indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), dovrà sentire il Comitato esecutivo.

Art. 57.

Il licenziamento volontario deve essere preceduto da un regolare preavviso scritto di sette giorni da parte dell'operaio. Ove questi si assenti, senza ottemperare a tale obbligo, si procede al suo licenziamento di autorità, ai sensi dell'art. 50, per assenza arbitraria.

Art. 59.

Per il licenziamento di autorità del personale operaio a norma del precedente art. 56 deve essere dato dall'Azienda un preavviso di almeno sette giorni. Qualora l'Azienda creda, nell'interesse del servizio, di licenziare l'operaio senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato, spettano all'operaio licenziato le competenze (salario e cottimo), come se avesse prestato l'opera sua fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

Oltre al preavviso suddetto, all'operaio licenziato di autorità spetta una indennità calcolata come segue:

una giornata di salario per ogni anno di servizio per i primi cinque anni;

tre giornate di salario per ogni anno di servizio da sei a dieci anni di servizio;

quattro giornate di salario per ogni anno di servizio da undici a quindici anni di servizio;

sei giornate di salario per ogni anno di servizio da sedici a venti anni di servizio;

dieci giornate di salario per ogni anno di servizio oltre i venti anni di servizio.

Nel calcolo degli anni di servizio si trascurano le frazioni pari o inferiori a sei mesi; quelle superiori si calcolano per un anno. Nel computo si comprendono i tre mesi di prova.

Eguale indennità potrà essere corrisposta, in caso di morte dell'operaio, globalmente ai congiunti che convivevano ed erano a carico dell'operaio stesso.

Art. 59.

La chiamata alle armi per obbligo di leva dà luogo, di diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, senza termine di preavviso e senza indennità di licenziamento. Cessato il servizio militare, l'operaio avrà diritto di precedenza nelle eventuali assunzioni di personale da parte dell'Azienda ed in tal caso gli verrà computato, agli effetti dell'anzianità, il periodo di servizio compiuto prima della chiamata alle armi.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N., l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità.

Art. 60.

Nel caso di cessione o di trasformazione dell'Azienda, il personale conserva i diritti acquisiti e gli obblighi contemplati nel presente regolamento.

Art. 61.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, il comandante del porto provvederà, sentito il Comitato esecutivo, a confermare in servizio gli attuali operai della Azienda (vecchia gestione) che riterrà meritevoli, e a determinare il salario, nonchè la decorrenza dello stesso.

I rimanenti operai saranno licenziati, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58.

I salari, stabiliti dal comandante del porto, dovranno essere approvati dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze.

Per tutti gli operai, l'anzianità decorre dal giorno di assunzione in servizio presso l'Ente portuale Savona-Torino ora soppresso o presso le successive aziende che gestirono i mezzi meccanici del porto di Savona.

Art. 62.

Gli emolumenti a qualsiasi titolo indicati nel presente regolamento debbono essere ridotti a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(4044)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1931.

Autorizzazione alla Compagnia francese di assicurazioni « L'Union » ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che la rappresentanza generale nel Regno della Società « L'Union » Compagnia francese d'assicurazioni, con sede a Parigi, autorizzata ad esercitare in Italia, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare anche in altri rami contro i danni;

Considerato che nella suddetta Società è stata incorporata per fusione la Società « L'Union » furti e infortuni;

Visto che gli atti relativi sono stati regolarmente depositati e pubblicati;

Considerato che la Compagnia assorbita già esercitava nel Regno nei rami per i quali « L'Union » incendi chiede l'autorizzazione;

Decreta:

La Compagnia d'assicurazione « L'Union » contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi, con sede in Parigi e legale rappresentanza in Genova, già autorizzata ad operare nel ramo incendi è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5519)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1931.

Revoca di autorizzazione alla Società anonima cooperativa commercianti carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 15 dicembre 1927 con la quale la « Società anonima cooperativa commercianti carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello », con sede in Roma, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

È revocata alla « Società anonima cooperativa commercianti carni bovine per l'assicurazione del bestiame da macello » con sede in Roma, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5521)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Compagnia italiana di assicurazione e riassicurazione « La Vittoria terrestre e marittima », ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che per effetto dell'art. 65 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la Compagnia anonima italiana di assicurazione e riassicurazione « La Vittoria terrestre e marittima » con sede in Napoli, fu autorizzata a proseguire le operazioni di assicurazione nel ramo trasporti;

Considerato che dal bilancio per l'esercizio 1929 e dalla denuncia provvisoria dei dati per la revisione della cauzione dovuta a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per l'esercizio 1930, si rileva che la predetta Compagnia non ha stipulato dall'anno 1928 nessun contratto di assicurazione;

Ritenuto che permane tale stato di cessazione di fatto dell'esercizio delle assicurazioni;

Visto l'art. 126 del regolamento sull'esercizio delle assicurazioni;

Udito il parere del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private;

Decreta:

Alla Compagnia anonima italiana di assicurazione e riassicurazione « La Vittoria terrestre e marittima » con sede in Napoli, è revocata l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5522)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1931.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e alcune tariffe di assicurazione della Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Anonima Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza in caso di morte ed in caso di vita, di alcune clausole speciali e di varie tariffe di assicurazione, di cui alcune in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza, clausole speciali e tariffe dei premi presentate dalla Società di assicurazione « Anonima Vita » con sede in Milano, restando sostituite le corrispondenti condizioni di polizze e tariffe attualmente in vigore:

1. Condizioni generali di polizza relative alla assicurazione in caso di morte con visita medica;
2. Condizioni generali di polizza relative alla assicurazione in caso di morte senza visita medica;
3. Condizioni generali di polizza relative alla assicurazione mista « Pro famiglia » a piccole quote;
4. Condizioni generali di polizza relative alla assicurazione indennità impiegati;
5. Condizioni generali di polizza relative alla assicurazione in caso di vita;
6. Clausola relativa alla corresponsione all'assicurato del valore di riduzione della polizza in caso di operazioni chirurgiche;
7. Clausola relativa all'assicurazione a favore degli orfani contro speciale soprapremio dello stesso capitale assicurato pel caso di morte di uno dei coniugi;
8. Tariffa 9*t*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita a tale epoca, o immediatamente, in caso di premorienza;
9. Tariffa 10*t*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 2,50 % dal 4° anno, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza;
10. Tariffa 11*t*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita o immediatamente in caso di premorienza;
11. Tariffa 6, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;
12. Tariffa 13*t*, relativa all'assicurazione ad effetti multipli a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato e di una rendita vitalizia differita d'importo pari al 3,50 % del predetto capitale pagabile a decorrere da un termine prestabilito;
13. Tariffa 14*t*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;
14. Tariffa 15*t*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;
15. Tariffa relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita certa temporanea dovuta in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine prestabilito e pagabile non oltre il termine medesimo;
16. Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo costante per un periodo di tempo inferiore di cinque anni alla durata dell'assicurazione, di una rendita certa temporanea dovuta in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine prestabilito e pagabile non oltre il termine medesimo;
17. Tariffa relativa all'assicurazione, a premio decrescente per un periodo di tempo inferiore di cinque anni alla

durata dell'assicurazione, di una rendita certa temporanea dovuta in caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine prestabilito e pagabile non oltre il termine medesimo;

18. Tariffa 17*t*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avvenga in un determinato periodo di tempo.

19. Tariffa 18*t*, relativa all'assicurazione mista senza visita medica, a premio annuo, di un capitale non superiore a L. 5000 pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza e con la condizione che se la morte avviene nel primo o nel secondo semestre viene restituito l'ammontare dei primi riscossi o rispettivamente pagata la metà del capitale assicurato.

Roma, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5523)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Delimitazione delle zone faunistiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 5 e 13 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulle proposte della Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata e resa senz'altro esecutiva per la imminente apertura, fino al 31 dicembre 1931, la delimitazione delle zone faunistiche, quale risulta dalle carte geografiche per le singole Provincie, che vengono comunicate alle Commissioni venatorie provinciali.

È data facoltà alle Commissioni medesime di proporre modificazioni ai confini della zona o delle zone alle quali risulti ascritta la rispettiva Provincia, soltanto per rendere più evidente la delimitazione dei confini medesimi. Tali modifiche, sono da attuarsi in base ai criteri stabiliti nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per fondo valle si intende il territorio di sedimentazione che termina dove si inizia l'erosione delle roccie.

Le alture fiancheggianti la valle e non aventi sul fondo di questa una quota superiore ai 200 metri, possono, nel loro versante prospiciente la valle medesima, essere comprese nella zona 2ª o 3ª, a giudizio della Commissione venatoria provinciale.

Art. 3.

Gli altipiani frequentati dalle quaglie, durante l'agosto, possono essere assimilati, a giudizio delle Commissioni venatorie provinciali, alla zona 3ª, purchè ciò non costituisca pregiudizio per la selvaggina nobile stanziale.

Art. 4.

La delimitazione del tratto di Alta Valle del Piave, da includersi nella zona 2ª, è deferita alla Commissione venatoria provinciale di Belluno.

Art. 5.

Le carte geografiche di cui all'art. 1 debbono essere restituite dalle singole Commissioni venatorie provinciali all'Istituto di zoologia della Regia università di Bologna, non oltre il mese di settembre p. v., insieme con ogni altra proposta, ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entra in vigore il 1° agosto p. v.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5528)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Delimitazione provvisoria della zona di confine agli effetti della legge sulla caccia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Udita la Commissione venatoria;

Decreta:

Articolo unico.

Fino a che non si provveda alla emanazione del decreto di cui all'art. 50 del suddetto testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, la zona di confine, di cui all'articolo stesso, viene provvisoriamente stabilita, Provincia per Provincia, con decreto del prefetto.

Il decreto medesimo viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale preordina, successivamente, l'accennato provvedimento, di concerto con i Ministeri dell'interno, della guerra, udita la Commissione venatoria centrale.

Insieme con il detto decreto, i prefetti delle Provincie confinanti con la frontiera informano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine alle deroghe che credano di disporre, ai sensi della prima parte del primo comma del citato art. 50 del testo unico.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore con il 1° agosto p. v.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5527)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.
Calendario venatorio fino al 31 dicembre 1931.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 3, 5, 12, 13, 17, 24 e 36 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della sedvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Vista la delimitazione delle zone faunistiche, disposta con separato decreto, e quale risulta dalle carte geografiche per

le singole Provincie, che vengono comunicate alle Commissioni venatorie provinciali;

Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

La caccia col fucile alle quaglie, alle tortore, ai passeracei ed ai palmipedi e trampolieri, nelle zone seconda, terza, quinta e sesta, si apre il 9 agosto, fatta eccezione per le provincie di Aosta, Torino, Novara, Vercelli, Cuneo, e per la Toscana, dove la caccia medesima si apre il 23, per la Sardegna, dove si apre il 30 e per la provincia di Bari, dove si apre il 10, e, limitatamente alle scogliere ed arenili, il 4 dello stesso mese.

Art. 2.

La caccia anche con cani da seguito alla selvaggina nobile stanziale, si apre dovunque il 30 agosto, fatta eccezione per la zona prima, dove si apre l'8 settembre e per la provincia di Bari dove la caccia alla lepre si apre il 1° ottobre.

Art. 3.

L'uccellagione si apre dovunque il 15 agosto, fatta eccezione per il Piemonte e per la Toscana, dove si apre il 23 e per la Campania, per la Sardegna e per la zona prima, dove si apre il 30 dello stesso mese.

Nella Sardegna la caccia alla lepre e alla pernice si chiude il 31 ottobre.

La selvaggina nobile stanziale uccisa nell'Isola non può essere portata fuori che nel limite di venti pernici e un capo di ogni altra specie per ogni cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e col fucile.

Ogni altra forma di esportazione è vietata.

Art. 4.

Nella Sicilia il coniglio viene considerato selvaggina nobile stanziale.

Art. 5.

Per il periodo posteriore al 31 dicembre si provvederà con successivo decreto.

Art. 6.

Fermo il disposto dell'art. 36 del testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, circa i divieti assoluti di caccia e di cattura, per specie determinate, fino a tutto il 31 agosto 1932 rimane vietata:

1° la caccia al capriolo in terreno libero;

2° la caccia e la cattura dell'urogallo o gallo cedrone;

3° la caccia anche dei maschi del cervo e del daino in terreno libero in Sardegna, salvo dal 1° al 10 novembre;

4° la caccia al camoscio, in terreno libero, nei territori alpini compresi fra il Monte Rosa, il Lago Maggiore e il confine Svizzero;

5° la caccia e la cattura del francolino di monte, del francolino di Abissinia e per la quaglia messicana, di recente introduzione in alcune Provincie;

6° la caccia e la cattura dei picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero).

Nei riguardi dei territori già regolati, per quanto concerne l'esercizio venatorio, dalla legislazione austriaca, si provvede con separato decreto.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore il 1° agosto p. v.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5529)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1931.

Calendario venatorio nelle nuove Provincie fino al 31 dicembre 1931.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Vista la delimitazione delle zone faunistiche, disposta con separato decreto e quale risulta dalle carte geografiche per le singole Provincie, che vengono comunicate alle Commissioni venatorie provinciali;

Udita la Commissione venatoria centrale, nonchè il commissario ministeriale per l'applicazione del predetto testo unico ai territori già regolati, per quanto concerne l'esercizio venatorio, dalla legislazione austriaca;

Decreta:

Art. 1.

Nella zona delle Alpi compresa nei territori già regolati, per quanto concerne l'esercizio venatorio, dalla legislazione austriaca, la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.

Art. 2.

La caccia al capriolo si chiude il 15 novembre, ma è sempre vietata sia alle femmine come ai piccoli dell'animale medesimo.

Art. 3.

La caccia al gallo di monte e gallo cedrone può essere, dal commissario ministeriale anzidetto, consentita dall'8 settembre al 15 dicembre.

Art. 4.

È vietata la uccellagione in ogni tempo e con qualsiasi mezzo.

Art. 5.

È vietata la caccia e la cattura dell'orso (bruno e formicaio) e del cervo.

Art. 6.

Sono considerati animali nocivi la martora, il tasso, l'ermellino, la donnola e la poiana.

Art. 7.

Nei tratti dei detti territori non ascritti alla zona delle Alpi, si osservano le disposizioni emanate per le altre Provincie del Regno, con separato decreto.

Il presente decreto viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entra in vigore il 1° agosto p. v.

Roma, addì 10 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5530)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badalic Giustina fu Michele e di Cristina Rutar, nata a Sambasso nel gennaio 1874 e residente a Gorizia, P. Catterini, 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Badalic Zora Pietra ill. di Giustina, nata a Gorizia il 10 maggio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3611)

N. 3390-254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badalig Gioseffa ved. Mjslivice fu Pietro e di Marianna Mauric, nata a Sambasso il 17 marzio 1879 e residente a Gorizia, via Dietro Castello, 23, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3612)

N. 3390-249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Badalig Leopolda fu Antonio e di Zivec Giuseppina, nata a Vittuglia (Sambasso) il 27 luglio 1907 e residente a Gorizia, via S. Pellico, 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3617)

N. 3390-248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Badalig Lodovico di Gioseffa Badalig, nato a Gorizia il 23 febbraio 1901 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noficato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3618)

N. 3390-384.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistic Giuseppe di Michele e di Teresa Fornazaric, nato a Ranziano il 16 dicembre 1895 e residente a Gorizia, via Lunga, 20, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Battistic Caterina di Antonio Gorkic, nata a Ranziano il 23 ottobre 1897, moglie;

Battistic Bruno, nato a Gorizia il 25 marzo 1922, figlio;

Battistic Giuseppe, nato a Gorizia il 4 dicembre 1923, figlio;

Battistic Caterina, nata a Gorizia il 21 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3634)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi a premi per incoraggiare varie attività pescherecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta la necessità di dare sviluppo a tutte le attività concernenti la pesca e l'acquicoltura;

Decreta:

Art. 1

Sono banditi i seguenti concorsi a premio:

Categ. A - *Pesca marittima.*

N. 1. — Fra le imprese che abbiano organizzato, con i migliori risultati, la raccolta del novellame marino ed il suo trasporto con idonei mezzi, nell'interesse del rifornimento delle valli salse da pesca:

1 premio da L. 20.000
1 premio da » 15.000
2 premi da » 10.000

N. 2. — Fra le imprese di pesca che abbiano organizzato nel modo più razionale campagne di pesca con i palangresi, con le luci o con reti da deriva, in zone lontane dal litorale, con l'impiego di un moto o piropeschereccio di base e la collaborazione di uno o più battelli a remi:

1 premio da L. 13.000
1 premio da » 8.000
2 premi da » 4.000

N. 3. — Fra le imprese di pesca che abbiano organizzato nel modo più opportuno servizi di trasporto in mare del pescato ottenuto in zone lontane, e di rifornimento dei natanti:

1 premio da L. 15.000
1 premio da » 10.000
2 premi da » 8.000

N. 4. — Fra le imprese che abbiano costruito e messo in esercizio, in località adatte dei luoghi di sbarco, i migliori impianti frigoriferi e di produzione del ghiaccio, per il rifornimento dei natanti e per la conservazione del pesce, nell'interesse generale dei produttori:

1 premio da L. 35.000
1 premio da » 25.000

N. 5. — Fra le imprese che abbiano impiantato e messo in efficienza, nei minori centri pescherecci e nelle immediate vicinanze dei luoghi di approdo, officine per la riparazione dei motori e dei natanti, o magazzini di rifornimento dei materiali occorrenti ai natanti stessi, con generale vantaggio dei produttori:

1 premio da L. 20.000
2 premi da » 15.000

N. 6. — Fra le cooperative di pescatori che abbiano organizzato nel modo migliore la produzione, sia relativamente alle zone di attività che per quanto concerne l'idoneità dei mezzi impiegati:

1 premio da L. 15.000
1 premio da » 10.000
2 premi da » 8.000

N. 7. — Fra le cooperative di pescatori che abbiano conseguito i migliori risultati nei servizi di raccolta del pescato dei singoli produttori e nella sua vendita sui mercati nell'interesse dei soci:

2 premi da L. 10.000
3 premi da » 8.000
3 premi da » 6.000

N. 8. — Fra le cooperative di pescatori che abbiano gestito con i migliori risultati magazzini sociali per la vendita di attrezzi e di altri materiali usati nella pesca, o abbiano comunque svolto altri servizi di utilità collettiva:

2 premi da L. 12.000
3 premi da » 10.000
3 premi da » 8.000

N. 9. — Fra coloro che abbiano eseguito i più efficaci e meglio organizzati servizi di trasporto verso centri di consumo lontani dai luoghi di sbarco ed eventualmente di vendita al dettaglio del pesce fresco, con impiego dei più idonei autocarri, particolarmente predisposti ed attrezzati per la migliore conservazione del prodotto: N. 5 premi rispettivamente di L. 15.000, 13.000, 11.000, 9.000, 7.000.

N. 10. — Fra coloro che abbiano costruito e messo in esercizio i migliori vivai litoranei, destinati alla stabulazione dei pesci marini, per poterli destinare successivamente al consumo a seconda delle esigenze:

1 premio da L. 7.000
1 premio da » 5.000

Categ. B - *Pesca e piscicoltura nelle acque interne.*

N. 11. — Fra coloro che abbiano costruito e messo in efficienza i migliori impianti di piscicoltura di carattere industriale:

1 premio da L. 35.000
2 premi da » 20.000

N. 12. — Fra coloro che abbiano eseguito le più razionali sistemazioni di stagni per la carpicoltura, provviste di adatti bacini di stabulazioni, di frega e di ibernazione:

1 premio da L. 15.000
1 premio da » 10.000
2 premi da » 5.000

N. 13. — (Riservato ai Consorzi per la tutela della pesca nelle acque interne).

Fra i Consorzi che abbiano provveduto nel miglior modo all'esercizio della tutela della pescosità delle acque ed al ripopolamento delle medesime nella rispettiva zona di attività:

1 medaglia di 1° grado
1 medaglia di 2° grado
3 medaglie di 3° grado

N. 14. — Fra coloro che abbiano costruito e messo in efficienza le migliori peschiere-vivaio ornamentali per l'allevamento dei pesci d'acqua dolce:

1 premio da L. 8.000
1 premio da » 6.000

Categ. C - *Iniziative varie.*

N. 15. — Fra i Comuni dei centri lontani dalle zone litoranee e con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, che abbiano conseguito il maggior aumento del consumo del pesce fresco, con la migliore organizzazione delle vendite al dettaglio e con idonee forme di propaganda:

1 medaglia d'oro di 1° grado
1 medaglia d'oro di 2° grado
3 medaglie d'oro di 3° grado

N. 16. — Fra le cooperative di consumo, gli enti annonari e le ditte che abbiano raggiunto i migliori risultati circa l'organizzazione e l'entità delle vendite al dettaglio del pesce fresco:

1 medaglia di 1° grado
1 medaglia di 2° grado
3 medaglie di 3° grado

Art. 2.

Le domande di ammissione, con la precisa indicazione del concorso al quale si intende partecipare, debbono essere inviate, su carta da bollo da L. 5, non più tardi del 30 settembre 1931, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'agricoltura - Servizio della pesca). Chi intende partecipare a più di un concorso dovrà presentare separate domande per ciascuno di essi. Le domande saranno accompagnate da una relazione illustrativa intorno all'attività ed alle opere da compiere; quelle concernenti i concorsi nn. 4, 5, 10, 11, 12 e 14 saranno inoltre accompagnate dai relativi progetti tecnici.

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso e, nei casi ove ciò sia necessario, potrà prescrivere, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, le modifiche da apportare ai fini del concorso medesimo. Il Ministro si riserva inoltre di seguire nei modi che riterrà opportuno l'attività dei concorrenti.

Art. 3.

Agli effetti del concorso sarà presa in considerazione l'attività svolta dai concorrenti entro i termini 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. Quando il concorso riguardi l'esecuzione di particolari opere (nn. 4, 5, 10, 11 e 14) queste ultime dovranno avere avuto inizio ed essere state ultimate entro i suddetti termini.

Condizione indispensabile per ottenere il premio è quella che le opere per le quali si concorre risultino, in ogni caso, in piena efficienza alla data della aggiudicazione.

Art. 4.

Gli ammessi al concorso dovranno non più tardi del 31 agosto 1932 inviare al Ministero una relazione sull'opera che hanno svolta, corredandola con documenti, preferibilmente rilasciati da pubbliche autorità.

Art. 5.

I premi saranno assegnati dal Ministero entro il 31 ottobre 1932, su parere di un apposita Commissione giudicatrice che verrà a suo tempo nominata.

A seconda dei risultati dei singoli concorsi, il Ministero, su proposta della Commissione anzidetta, potrà destinare a taluno dei concorsi per i quali il numero dei premi si sia dimostrato insufficiente i premi eventualmente eccedenti in altri concorsi; le somme assegnate a ciascun premio potranno altresì essere frazionate in più premi.

Il Ministero potrà inoltre, sempre su proposta della Commissione giudicatrice, disporre il conferimento di diplomi di benemerenza ai concorrenti che ne risultassero meritevoli, pur non essendo risultati vincitori.

Il pagamento del premio potrà in ogni caso esser subordinato alla condizione che, entro un termine prestabilito, vengano eseguite quelle modificazioni o quelle aggiunte alle opere che potranno essere ritenute necessarie dal Ministero.

NORME PARTICOLARI PER I SINGOLI CONCORSI.

Concorso n. 6, 7, 8 — Le cooperative concorrenti dovranno dimostrare per mezzo di certificati di pubbliche autorità, quale sia stata l'attività svolta ai fini del concorso.

Avranno titolo di preferenza i consorzi di cooperative pescherecce che avranno esteso i loro servizi a più vaste zone.

Concorso n. 9. — Gli autocarri da impiegare dovranno essere di portata netta non inferiore a dieci quintali. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere accompagnate da un disegno dell'autocarro o degli autocarri e da una relazione intorno ai servizi ai quali i medesimi sono destinati.

Elementi di giudizio saranno:

a) i requisiti tecnici dell'autocarro o degli autocarri con particolare riferimento alla zona nella quale i medesimi sono impiegati e con preferenza per quelli di tali mezzi che fossero altresì dotati degli accessori e degli altri apprestamenti per il lavaggio, l'esposizione, e la diretta vendita al dettaglio del pesce;

b) il numero degli autocarri e l'entità dei servizi compiuti, con speciale riguardo alla difficoltà di approvvigionamento delle singole zone.

Concorso n 10. — Le relazioni dei concorrenti dovranno contenere anche elementi precisi circa il rendimento degli impianti.

Concorso n. 11 — Potranno essere presi in considerazione agli effetti del concorso tanto gli stabilimenti che si dedichino alla vendita di materiale da ripopolamento, quanto quelli che rivolgono la loro attività alla vendita dei prodotti per la alimentazione.

Concorso n. 12 — Agli effetti del concorso potranno essere prese in considerazione anche le sistemazioni di bacini di ibernazione, di stabulazione e di frega eseguite nelle risaie.

Concorso n. 13. — Agli effetti del concorso sarà tenuto conto dell'entità dei servizi e sopratutto della situazione generale della zona in materia di reati di pesca da accertare per mezzo di rapporti delle pubbliche autorità. Dovrà darsi tempestivamente comunicazione al Ministero delle date in cui saranno eseguite le operazioni di ripopolamento

Concorso n. 14. — Valgano per queste le stesse condizioni particolari stabilite per il concorso n. 10

Nel giudizio circa il concorso dovrà essere tenuto presente, oltre il carattere ornamentale delle peschiere, anche la possibilità di ottenerne un rendimento per mezzo della utilizzazione dei pesci.

Concorso n. 15. — Il consumo del pesce fresco verificatosi nei Comuni concorrenti durante il periodo al quale si riferisce il concorso sarà messo in confronto di quello medio nel precedente triennio.

Art. 7.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 607.000 sarà imputata al capitolo 71-*ter* del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1930-31.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

Il giorno 27 giugno 1931 il Ministro di Svezia in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

Il giorno 30 giugno 1931 l'Ambasciatore di Gran Bretagna in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte dell'Impero dell'Indie, della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Il giorno 30 giugno 1931 il Ministro di Norvegia in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

(5493)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 2 luglio 1931-IX.

Diploma di 1° grado.

Thaon di Revel conte Adriano.
Gasser avv. comm. Eduardo.
Bigazzi gr. uff. Giorgio.

Diploma di 2° grado.

Macarone Palmieri Matilde.
Pezzè Pascolato Maria.
Gorjux Bruschi Wanda.
Tagliaferro Maria in Villani.
Di Maio cav. uff. Giuseppe.
Mangini Ruffo comm. Alcibiade Spartaco.
Gabrieli cav. uff. Francesco.
Bernieri cav. uff. Giovanni.
Bertuccelli comm. Orazio.
Vozzi cav. uff. Roberto.

Diploma di 3° grado.

De Vicariis prof. dott. Antonio.
Gaifani prof. dott. Paolo.
Zacchi comm. dott. Luigi.
Cocurullo cav. Baldassarre.
Lenzi Delia nata Franchi.
Cagiada cav. avv. Giulio.
Bracchi cav. Giuseppe.
Usigli-Franzoni Elvira.

(5524)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 153.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 23 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Cocco-Alberti Vittorio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 87,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 20 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Siro Brigiani Giovanni fu Giuseppe, per conto dell'Ospedale dei Bianchi di Naso — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita: L. 1300, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 25 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Not. Tiezzi Francesco fu Olinto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 138, consolidato 3 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5288)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 7156 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Fabbri Arnaldo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 929 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Barilli Arnaldo fu Cecrope, dom. in Parma — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 6288 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Natali Giuseppe fu Giampio, dom. in Rotella (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 93 — Numero del certificato provvisorio: 12309 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Toto Laura fu Domenico, dom. in Foligno (Perugia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 10793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Soliani Gorizia e Cincumeto fu Primo minori — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 10794 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Soliani Primo fu Domenico — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 95 — Numero del certificato provvisorio: 26703 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Rega Santolo fu Nicola, dom. in Pago del Vallo di Lauro (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 3667 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Capra D. Eugenio fu Carlo, dom. in Frassineto Po (Alessandria) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 97 — Numero del certificato provvisorio: 3729 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Capra D. Eugenio fu Carlo, dom. in Frassineto Po (Alessandria) — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	730103 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guidi Carlotta fu Serafino, nubile, domiciliata in Milano . . . . L. per l'usufrutto: Arrigo Maria fu Angelo, ved. di Guidi Serafino, dom. in Milano.	101,50
Cons. 5 %	235254	Colombini Gino di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ponsacco (Pisa) . . . . L.	100 —
»	5492 Littorio	Coia Giovanni fu Angelo, domic. in Cerasuolo (Campobasso) vincolata . . . . L.	500 —
3.50 %	563413 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Ercolina fu Francesco, moglie di Doveri Giuseppe, dom in Milano . . . . L. per l'usufrutto: Peter Maria di Antonio, ved. di De Giovannini Francesco, dom. in Brisino (Novara).	7 —
»	563414 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: De Giovannini Teresa fu Francesco, nubile, dom. in Brisino (Novara) . . . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	7 —
»	98797	Opera Parrocchiale di Podenzano (Piacenza) . . . . . . L.	472,50
»	190166	Intestata come la precedente, vincolata . . . . L.	434 —
»	234916	Intestata come la precedente, vincolata . . . . L.	133 —
Cons. 5 % (1861)	1333537 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mastrilli Maria fu Marcello minore sotto la tutela della madre Sirignano Cristina-Giulia di Felice, ved. di Ruopoli Antonello, dom. in Napoli . . . . L. per l'usufrutto: Sirignano Cristina-Giulia di Felice, ved. di Ruopoli Antonello, dom. in Napoli.	175 —
3.50 %	205243	Ferrari d'Epaminonda Isabella fu M.se Luigi, nubile, dom. in Cosenza, vincolata. . . . . L.	45.50
»	206261	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . L.	129,50
Cons. 5 %	48022	Ferrari d'Epaminonda Isabella fu Luigi moglie di Tafuri Vincenzo, dom. in Cosenza, vincolata. . . . . L.	340 —
»	169189 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Salomone Giacinta di Giuseppe, ved di Raimondi Bartolomeo, dom. in Cuneo . . . . L. per la proprietà: Raimondi Pietro fu Bartolomeo, minore sotto la p. p della madre Salomone Giacinta di Giuseppe, vedova Raimondi, dom. in Cuneo.	40 —
»	169190 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . L. per la proprietà: Raimondi Giuseppe fu Bartolomeo, minore ecc. come la proprietà precedente.	40 —
»	303553	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona), vincolata . L.	25 —
3.50 %	95386	Legato Penazzi amministrato dalla fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . . L.	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	156512	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	339,50
»	231508	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . . L.	14 —
»	247093	Fabbriceria Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) per il legato Penazzi . . . . L.	7 —
»	252825	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	52,50
»	326623	Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona) . . . . . L.	35 —
»	408809	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Gabbioneta (Cremona). L.	17,50
»	433735	Intestata come la precedente . . . . L.	3,50
»	508882	Toderi Carlo-Giuseppe e Pia di Pio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cornialdo (Ancona) . . . . L.	56 —
Con 5 %	433783	Monticelli Ada-Elena fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre Clary Elvira fu Basisio, ved. di Monticelli Mariano, dom. in Putignano (Bari) . . . . —L.	150 —
»	19902 Littorio	Zappalà Carmela fu Alfio minore sotto la p. p. della madre Patanè Giovanna, ved. Zappalà, dom. in Nunziata, frazione di Mascali (Catania) . . . . L.	335 —
3.50 %	214796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ospedale e Ricovero di Mendicità di Canicattì (Girgenti) . . . . L. per l'usufrutto: Lo Brutto Diego di Michele, dom. in Canicattì.	364 —
»	245930 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	—
Con 5%	28187	Giancarlo Luigi fu Alessandro, dom. in New York . . . . L.	250 —

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1219)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 49).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	87680	30 —	Zanellato *Margherita* di Oreste minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ivrea (Torino).	Zanellato *Marianna-Margherita* di Oreste, minore sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3.50 %	154893	17.50	Ceriani *Maddalena-Giuseppina* fu Abbondanzio, moglie di Agnelli Ambrogio, dom. in Milano, vincolata.	Ceriani *Giuseppa-Maddalena* fu Abbondanzio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	202886	350 —	*Delbuono Rina* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Raggio *Adelaide* di Daniele, ved. di *Delbuono* Eugenio, dom. in Devia (Genova).	*Del Buono Maria-Armida-Rina* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Raggio *Maria* di Daniele, ved. di *Del Buono* Eugenio, dom. come contro.
» Prestito Naz.le	28757	250 —	Lupini *Maria* fu Carlo, nubile, dom. in New York.	Lupini *Cleofe* fu Carlo, nubile, dom. in New York.
Cons. 5 % Prestito Littorio	10970	35 —	Marfisi *Saverio* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Lanciano (Chieti).	Marfisi *Severino* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	326982	285 —	Bocchino Pasquale fu Domenico, dom. in Apice (Benevento) con usuf. vital. a Sacco *Carmela* fu Antonio, ved. di Bocchino Domenico, dom. in Apice (Benevento).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Sacco *Maria-Carmela* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	483198	510 —	Bondioli Pietro fu *Giovanni-Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Cremonesi Ermelinda di Giovanni, dom. in Lodi (Milano).	Bondioli Pietro o *Pierino* fu *Pietro-Giovanni*, minore ecc. come contro.
»	290165	65 —	Paolillo*Salvatore* fu Aniello, minore sotto la tutela di Capasso Giuseppe fu Andrea, domiciliato in Lettore (Napoli).	Paolillo *Luigi-Gerardo* fu Aniello, minore ecc. come contro.
3.50 %	408656	910 —	Misul Emma di Alessandro, moglie di Liuzzi *Beniamino-Arturo* dom. in Genova, vincolata.	Misul Emma di Alessandro, moglie di Liuzzi *Arturo*, dom. in Genova, vincolata.
»	408657	700 —	Intestata come la precedente, con usuf. a Misul Alessandro fu Leone e Guastalla Fortunata fu Elia, dom. in Firenze.	Intestata come la precedente; con usuf. come contro.
Cons. 5 %	52339	965 —	Iacona *Emanuela* di Paolo moglie di Panebianco Antonio Maria di Francesco, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) (vincolata.	Iacona *Ida-Emanuela-Elvira* di Paolo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	794467	332.50	Borgomaneri *Maria* fu Giovanni moglie di Grazioli Cesare, dom. in Milano, vincolata.	Borgomaneri *Gerolama-Maria* fu Giovanni moglie di Grazioli Cesare, dom. in Milano, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 giugno 1931 Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	123	Cap. 50.000 —	Onesti Armando fu Augusto, maggiorenne, e figli nascituri da *Clelia* Sconnio fu Giuseppe, ved. di Onesti Augusto, indivisi.	Onesti Armando fu Augusto, maggiorenne, e figli nascituri da *Anna-Clelia* Sconnio fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	275328	120 —	Patti *Antonina* fu Francesco, moglie di Porcari Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. a Lo Bello Anna fu Giovanni.	Patti *Maria-Antonina* fu Francesco, moglie di Porcari Giovanni, dom. in Palermo; con usuf. vital. come contro.
3.50 %	586827	105 —	Barcellona *Erminia* fu Pietro, moglie di Rivera *Giovanni*, dom. in S. Pier d'Arena (Genova) vincolata.	Barcellona *Rosa-Maria-Erminia* fu Pietro, moglie di Rivera *Bartolomeo-Giovanni*, domiciliata come contro; vincolata.
Cons. 5 %	28187	250 —	*Giancarlo* Luigi fu *Alessandro*, dom. in New York.	*Giancarli* Luigi fu *Leandro*, dom. in New York.
3.50 %	227987	938 —	Albesiano-Pio *Ester* fu Damiano, moglie di Casasco Alberto, fu Giuseppe, dom. in Torino, vincolata.	Albesiano-Pio *Giuseppa-Ester* fu Damiano, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	138586 138587 138588	1.000 — 1.000 — 1.000 —	Di Ciommo Rocco Di Ciommo Giovanni Di Ciommo *Nunzia* fu Giovanni, dom. in Spanazzola (Bari).	Di Ciommo Rocco Di Ciommo Giovanni Di Ciommo *Dolores-Nunzia* fu Giovanni, *minori sotto la p. p. della madre Aglieta Agnese fu Giovanni, ved. Di Ciommo*, dom. in Spinazzola (Bari).
»	496920	935 —	Barbero *Carolina* di Giuseppe, moglie di Zocca Washington, dom. in Torino, vincolata.	Barbero *Tersilla-Carolina-Teodolinda* di Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	107200	120 —	Rega Carolina fu Pietro, moglie di Annunziata *Michele* fu Luigi, dom. in Ottaiano (Napoli), vincolata.	Rega Carolina fu Pietro, moglie di Annunziata *Angelo-Michele* fu Luigi, dom. come contro vincolata.
»	446230	115 —	Palmieri Concetta, Carmela, Giuseppina e Maria-Italia fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre *De Blasio Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).	Palmieri Concetta, Carmela e Maria-Italia, fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre *De Blasiis Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).
»	446229	25 —	Intestata come la precedente, con usuf. vital. a *De Blasio Teresa* fu Giuseppe, ved. di Palmieri Pietro, dom. in Colle Sannita (Benevento).	Intestata come la precedente, con usuf. a *De Blasiis Maria-Teresa* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	155666	500 —	Lamedica *Mary* di Tommaso, *nubile*, dom. in Torremaggiore (Bari).	Lamedica *Marie* di Tommaso, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	643118	315 —	Saglietto Raffaele-Tobia fu *Angelo*, dom. in Porto Maurizio.	Saglietto Raffaele-Tobia fu *Giambattista*, dom. in Porto Maurizio.
P. N. 5 %	38200	25 —	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frettoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vital. a *Frettoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico.	Campodonico Alessandra fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre *Frittoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico, dom. in Livorno; con usuf. vital. a *Frittoli* Ines fu Felice, ved. Campodonico.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	181478	1.405 —	*Approsio Luigia* fu Luigi, moglie di Moschetti Ignazio fu *Filiberto*, dom. in Pegli (Genova) vincolata.	*Aprosio o Apprpsio Antonia-Maria-Luigia o Luisa* detta semplicemente Luigia fu Luigi, moglie di Moschetti Ignazio fu *Ponzio-Filiberto o Filiberto*, dom. in Pegli (Genova) vincolata.
»	293760	880 —	*Pressenda* Fiorentina e Ida fu Alessandro, minori sotto la tutela di Luzzo Giovanni. dom. in Niella Belbo (Cuneo).	*Persenda* Fiorentina ed Ida fu Alessandro, minori ecc. come contro.
3.50 % »	791962 759993	28 — 70 —	Passigli Elena di Guido, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Torino; con usuf. a Ovazza *Elisabetta* fu Moisè Leone, ecc.	Intestata come contro; con usuf. a Ovazza *Bersabea* fu Moisè Leone, ecc.
»	791963	21 —	Passigli Guido fu Alessandro, dom. in Torino; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	791964	21 —	Clava Nina fu Gabriele moglie di Passigli Guido, dom. in Torino; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
Cons. 5 %	343738	165 —	Romanelli *Francesco*, *Pasquale*, Vitantonio, Vittorio e Giuseppe fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Fracassa Maria; dom. in Castelvenere (Benevento).	Romanelli *Francesco-Pasquale*, Vitantonio, Vittorio e Giuseppe fu Raffaele, minori ecc. come contro.
»	354342	1.025 —	Romanelli *Pasquale*, Vittorio, Vitantonio e Giuseppe fu Raffaele minori sotto la p. p. della madre *Fracasso Maria Biagina*, ved. di Romanelli Raffaele, dom. in Castelvenere (Benevento).	Romanelli *Francesco-Pasquale*, Vittorio, Vitantonio e Giuseppe fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre *Fracassa Maria-Biasina*, ved. ecc. come contro.
»	354341	645 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Verrillo Anna fu Raffaele, ved. di Romanelli Vito, dom. in Castelvenere (Benevento).	Intestata come la precedente e con usuf. vitalizio come contro.
»	421937	1.000 —	Coviello Rosina di Lucido, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Pratola Serra (Avellino); con usuf. a *Gubitosi* Giuseppe fu Giovannantonio, dom. in Pratola Serra (Avellino).	Intestata come contro; con usuf. a *Gubitosa* Giuseppe fu Giovannantonio, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio Cons. 5 % Littorio	29606 29608	205 — 205 —	*Cacciola* Vita { fu Alfio minori sotto *Cacciola* Gaetano { la p. p. della madre Zappalà Salvatrice fu Gaetano ved. *Cacciola*, dom. in Mascalucia (Catania).	*Carchiolo* Vita { fu Alfio minori sotto *Carchiolo* Gaetano { la p. p. della madre Zappalà Salvatrice fu Gaetano, ved. *Carchiolo*, dom. come contro.
»	29607	205 —	*Cacciola* Rosa fu Alfio, minore, ecc. come la precedente.	*Carchiolo* Rosa fu Alfio minore ecc. come la precedente.
Cons. 5 %	80197	150 —	Donnangelo Francesco di *Palma*, dom. in New York.	Donnangelo Francesco di *Palmo*, dom. come contro.
»	118532	100 —	Donnangelo Francesco di *Palma*, dom. in Laurito (Salerno).	Donnangelo Francesco di *Palmo*, dom come contro.
»	240526	750 —	Andreoli Battista, Vittorio, Angiolina, moglie di Silva Pasquale, Maria, moglie di Pozzi Francesco, tutti fratelli e sorelle fu Costantino; eredi indivisi di Andreoli Pietro fu Giovanni; dom. in Vigevano (Pavia); con usuf vital. a Morè *Carolina* fu Giuseppe ved. di Andreoli Pietro, dom. in Vigevano (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Morè *Maria-Elena-Carolina* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	456023	115.50	Invernizzi Angela fu Pietro moglie di Milesi Alessandro, dom. in Gropello Cairoli (Pavia); con usuf. a *Pegorini Luigia* fu Bernardo, ved. in prime nozze di Invernizzi Pietro ed in seconde nozze di Sisti Giovanni Battista, dom. in Sannazzaro dei Burgondi (Pavia).	Intestata come contro; con usuf. a *Pecorini Maria-Maddalena-Luigia* fu Bernardo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	66496	1045	Felloni Annunziata o Nunzia fu Jacopo, moglie di *Guido* Podestà-Lucciardi, dom. in Sarzana (Genova), vincolata	Felloni Annunziata o Nunzia fu Jacopo, moglie di Podestà-Lucciardi *Ignazio-Guido*, detto Guido, dom. come contro, vincolata.
» Littorio	41184	30 —	Smorti Giulio, Umberto, Mario ed Aldo di Cesare, i due ultimi minori sotto la p. p. del padre, dom. in Roma; con usuf. a Cecchi *Anna* fu Angelo, ved. di Smorti Adriano, dom. in Roma.	Intestata come contro; con usuf. a Cecchi *Maria-Anna* fu Angelo, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 giugno 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA

(4123)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.